

Sommario

1	Corsivo redazionale	
3	Elezioni del febbraio 2010 – situazione	a cura della Redazione
7	Fuori dall'ombra del faggio	di Carmelo Di Marco
9	Interviste ai Presidenti "COREDI"	a cura della Redazione
11	La seduzione del consigliere	di Carlo Fragomeni
	Argomenti	
13	Di ritorno dal convegno di studio "Famiglia e Impresa"	di Antonio Reschigna
18	Convegno sulla riforma del non profit	di Monica De Paoli
22	Clausola penale inserita in un atto soggetto ad IVA ed Imposta di Registro	di Alessandra Bortesi
	Società & Co.	
31	Brevi note in tema di stallo decisionale	di Debora Ferro
40	Bungee Jumping	di Marco Lenhardy
	Attività sindacali	
42	Una iniziativa di "Buona Volontà"	
42	Verbale dell'assemblea dei delegati del 20 novembre 2009	a cura di Carlo Munafò

Corsivo redazionale

Oramai è tempo di elezioni.

Verso la fine del prossimo mese di febbraio saremo chiamati a scegliere i componenti del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato per il prossimo triennio.

E' una elezione molto importante per una serie di motivi:

= a causa del meccanismo della rieleggibilità per una sola volta, il rinnovo sarà imponente: nel CNN rimarranno in carica solo cinque membri su venti e nel Consiglio della Cassa addirittura solamente tre su quindici;

= la passata consiliatura (intendiamo riferirci agli ultimi sei anni, cioè al periodo caratterizzato dalla stessa presidenza) è stata, per entrambi gli organismi istituzionali, di particolare complessità e difficoltà all'esterno, ma anche e soprattutto all'interno. All'esterno per i rapporti con la politica, con l'Antitrust e con altre categorie professionali, a seguito delle vicende così ben note da non meritare alcun ulteriore accenno, ed all'interno della categoria per una messa in discussione dell'operato degli organi istituzionali così ampia, così approfondita, così sostanziale ed articolata, da non avere uguale, probabilmente, perlomeno negli ultimi decenni;

= è enormemente cresciuta all'interno del notariato la consapevolezza di come si debba vagliare con grande attenzione il collega da eleggere; di come non sia più il tempo di scelte elettorali immaginate quali "premi alla carriera" e di come occorra invece conoscere a fondo le idee dei candidati e poterle valutare in relazione alle proprie.

I primi due argomenti non meritano particolari approfondimenti, trattandosi di considerazioni di fatto, mentre il terzo non sarà mai abbastanza ribadito ed approfondito in ogni suo aspetto.

La dimostrazione più lampante di questa crescente "coscienza" del notariato circa l'importanza delle scelte elettorali, la si è potuta verificare a Venezia sia, ufficialmente, per la straordinaria percentuale di voti favorevoli (oltre il 93%) all'ordine del giorno che invocava la più ampia trasparenza e tempestività delle candidature, sia, ufficiosamente, verificando

quanto si "parlasse di elezioni" fra colleghi in ogni occasione "privata" (nei corridoi, durante i pranzi e le cene, eccetera).

Per Federnotai e FederNotizie si tratta di "andare a nozze" o, se si preferisce, di "sfondare una porta aperta".

Fin dal suo nascere, uno dei cavalli di battaglia del movimento sindacale notarile è stato proprio quello della chiarezza, della trasparenza, del rinnovo delle cariche elettorali. In ogni Congresso, in ogni intervento "politico" sul giornale, non si è mai mancato di sottolineare questi aspetti e la statuizione normativa circa la possibilità di una sola rielezione negli organi istituzionali è sempre stata considerata da Federnotai una propria vittoria. Del resto quell'ordine del giorno che citavamo poc'anzi presentato a Venezia per sottolineare la necessità della tempestività e trasparenza delle candidature, non a caso era stato elaborato dalla Associazione Sindacale della Lombardia e sostenuto da Federnotai.

Occorre sottolineare che il grande interesse che è cresciuto nella categoria attorno a questi principi (chiarezza, trasparenza, tempestività) scaturisce proprio dalle difficoltà incontrate negli ultimi anni da parte dei nostri organi istituzionali. Anni addietro poteva ben eleggersi in ogni zona elettorale il collega più meritevole per doti personali, serietà, cursus honorum, persino anzianità. In fondo, una volta a Roma, si trattava di decidere con buon senso, avere disponibilità a lavorare quando necessario, e poco più. Oggi invece nella categoria si scontrano due modi totalmente diversi di vedere l'oggi e, soprattutto, il domani del notariato, due modi totalmente diversi di considerare la strategia necessaria per difendere la continuità stessa della professione. E' inutile tornare su queste considerazioni: tutti noi le stiamo facendo negli ultimi tre, quattro anni in ogni occasione. Ecco perché oggi è importantissimo conoscere le idee dei candidati per verificare se collimino con le proprie.

Ecco perché noi auspicheremmo che in ogni zona elettorale fossero presenti almeno due candidati con idee contrapposte in maniera che ciascuno possa scegliere a ragion veduta. Probabilmente è una utopia, ma certamente una utopia

ragionevole.

Da parte nostra siamo partiti da lontano. Fino dal mese di ottobre dello scorso anno abbiamo indirizzato a tutti i Presidenti dei Comitati Regionali Notarili d'Italia una lettera nella quale chiedevamo la disponibilità ad un incontro (una tavola rotonda o quanto altro fosse ritenuto opportuno), nel corso del quale ci si potessero scambiare impressioni, ipotesi e suggerimenti in vista del rinnovo degli Organi istituzionali. E' noto infatti che, pur in assenza di qualsiasi investitura ufficiale, la prassi vuole che proprio all'interno dei Comitati Regionali, in genere, si esprimano le candidature e le si valuti, almeno in prima istanza. Abbiamo raccolto due o tre risposte entusiasticamente favorevoli ed una risposta ufficiale che, pur segnalando apprezzamento per la proposta, suggeriva di posporre l'incontro a dopo il Congresso Nazionale di Firenze dove si sarebbero potute raccogliere alcune considerazioni in argomento.

Siamo stati del tutto d'accordo con tale suggerimento, ma per diversi mesi non ne abbiamo più sentito parlare, fino a quando, nel marzo del 2009, ci siamo rivolti di nuovo alla collega segretaria del "Coordinamento dei Presidenti dei Comitati Regionali" per capire se quell'incontro si voleva fare o meno.

Dopo un mese è arrivata una risposta molto possibilista del tipo: "adesso vediamo... - non appena possibile ..." e, ad oggi, null'altro.

Allora, forse, di tutta questa tempestività, trasparenza, chiarezza non si sente il bisogno, perlomeno a livello ... para-istituzionale. Che sia solo la solita "base", da non tenere troppo in considerazione, ad avere queste idee "rivoluzionarie"?

Già da qualche mese anche Federnotai ha predisposto una serie di domande (14) a cui ha invitato a rispondere chiunque intenda candidarsi per le cariche istituzionali. Sono state inviate in "lista sigillo", le abbiamo pubblicate nel nostro numero di novembre 2009 e le ripubblichiamo su questo stesso numero. Anche in questo caso, inizialmente, un assordante silenzio.

A questo punto la Redazione ha deciso di pubblicare su questo numero del giornale la situazione aggiornata per ogni zona elettorale. A seguire a questo corsivo, vedrete due tabelle che, per il Consiglio Nazionale e per la Cassa, danno conto della situazione fotografata alla data dell'11 gennaio 2010.

Come vedrete, qualcosa si è mosso, diversi colleghi hanno "ufficializzato" la candidatura; alcuni hanno risposto al questionario di Federnotai. Ci sono però ancora molti "si dice" - "pare" - "forse", e sono poche le situazioni che hanno rispettato pienamente le elementari regole di chiarezza e trasparenza.

E' lecito dire che forse è presto, in fondo ci sono ancora quasi due mesi e certamente, nel frattempo, tutti si appaleseranno, esporranno le proprie idee, risponderanno alle domande di Federnotai.

Ce lo auguriamo vivamente.

Nel numero di marzo, a votazioni ormai avvenute, ripubblicheremo le due tabelle aggiornate e questa volta saranno definitive per capire come si sarà comportato ciascun candidato

Per il momento non ci resta che sperare in bene e sollecitare tutti i colleghi che rappresentano appunto la "base", a richiedere a viva voce, in ogni zona elettorale, il rispetto nei confronti degli elettori.

=O=O=O=O=

All'ultimo momento, quando questo editoriale era ormai pronto ed il giornale stava quasi per andare alla stampa, abbiamo avuto la notizia della firma, da parte del Ministro Alfano, del decreto per le nuove 467 sedi notarili. E' un argomento sul quale non si mancherà di ritornare, ma, fin da subito, come non pensare a chi aveva bollato quali nemici del notariato coloro che scelsero la strada dei ricorsi? E, prima ancora, come non pensare a chi, senza alcuna trasparenza e senza alcun titolo, ha brigato per ottenere subito 840 sedi nuove, da piazzare, naturalmente, lontano da sé?



ELEZIONI DEL FEBBRAIO 2010 - SITUAZIONE ("fotografata" alla data dell'11 gennaio 2010)

consiglio nazionale del notariato

<u>ZONE ELETTORALI</u>	<u>SITUAZIONE AL GIORNO 11 GENNAIO 2010</u>
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	gli attuali consiglieri: Roberto Barone e Gianvittorio Cafagno non sono rieleggibili – i colleghi informati segnalano due possibili candidature: Flavia Pesce Mattioli (che la ha in qualche modo ufficializzata con un gruppo di colleghi) ed Ivo Grosso – comunque fino ad ora nessun candidato si è presentato in alcun modo agli elettori
LIGURIA	l'attuale consigliere Ilario Marsano non è rieleggibile – il candidato scaturito dai Consigli e dal Comitato sarebbe Michelangelo La Cava – tuttavia nessun candidato si è presentato in alcun modo agli elettori
LOMBARDIA	dei due consiglieri: Paolo Setti è rieleggibile; Bruno Barzellotti non è rieleggibile – Paolo Setti ha confermato la propria ricandidatura con un intervento in lista; il collega Guido De Rosa ha confermato la propria candidatura con una lettera al nostro giornale e con la risposta, in lista, alle domande di Federnotai – nessun altro candidato si è presentato in alcun modo agli elettori
TRIVENETO	gli attuali consiglieri: Giulia Clarizio e Paolo Piccoli non sono rieleggibili – il collega Giancarlo Suitner ha ufficializzato la propria candidatura inviando le sue considerazioni - i colleghi informati segnalano altre due possibili candidature: Gabriele Noto ed Eliana Morandi - comunque fino ad ora nessun altro candidato si è presentato in alcun modo agli elettori
EMILIA ROMAGNA	l'attuale consigliere Federico Tassinari non è rieleggibile – si fanno diversi nomi da parte dei colleghi informati: Giorgio Cariani; Giuseppe Montalti; Maria Luisa Cenni; Giorgio Chiari - comunque fino ad ora nessun candidato si è presentato in alcun modo agli elettori
TOSCANA	l'attuale consigliere Francesco Nardone è rieleggibile – tutti ritengono che sarà rieletto - nessun candidato si è presentato in alcun modo agli elettori
LAZIO	gli attuali consiglieri: Giuliana Bartolini e Guido Bolognesi non sono rieleggibili – il collega Andrea Ferrara ha segnalato la propria candidatura proponendo il suo programma in 11 punti anche in lista sigillo – anche il collega Pino Celeste ha ufficializzato la propria candidatura – gli informati segnalano diversi altri nomi di possibili candidati e con maggior insistenza quello di Maurizio d'Errico (vedi anche l'articolo di Fragomeni in questo stesso giornale) - comunque fino ad ora nessun altro candidato si è presentato in alcun modo agli elettori
SARDEGNA	l'attuale consigliere Ernesto Quinto Bassi non è rieleggibile – si sussurrano degli "identikit" - ma tuttavia fino ad ora nessun candidato si è presentato in alcun modo agli elettori
MARCHE / UMBRIA	l'attuale consigliere Pietro Caserta non è rieleggibile – il collega Cesare Licini di Pesaro ha segnalato la propria candidatura con una lettera programmatica inviata a tutti gli elettori e con la risposta in lista alle domande di Federnotai – è stata ufficializzata in lista anche la candidatura del collega Adriano Crispolti ("salto della quaglia" dalla Cassa) - fino ad ora nessun altro candidato si è presentato in alcun modo agli elettori

CAMPANIA (escluso SALERNO)	l'attuale consigliere Pasquale Macchiarelli non è rieleggibile – il collega Tommaso Gaeta ha ufficializzato da molto tempo la sua candidatura a livello di Comitato Regionale - il collega Giancarlo Laurini ha ufficializzato la propria candidatura rispondendo alle domande di Federnotai con una comunicazione in lista – fino ad ora nessun altro candidato si è presentato in alcun modo agli elettori
ABRUZZO / MOLISE	l'attuale consigliere Donatella Quartuccio è rieleggibile – tutti ritengono che sarà rieletta - nessun candidato si è presentato in alcun modo agli elettori
PUGLIA	l'attuale consigliere Bruno Volpe non è rieleggibile - nessun candidato si è presentato in alcun modo agli elettori
BASILICATA (con SALERNO)	l'attuale consigliere Bruno Frauenfelder non è rieleggibile – il candidato “ufficiale” (espresso dal Consiglio Notarile di Salerno) sarebbe il collega Nello Calabrese - fino ad ora tuttavia nessun candidato si è presentato in alcun modo agli elettori
CALABRIA	l'attuale consigliere Guglielmo Labonia non è rieleggibile – la collega Stefania Lanzillotti ha ufficializzato la propria candidatura distribuendo agli elettori una comunicazione/programma – anche il collega Giampiero Monteleone ha ufficializzato la propria candidatura nell'ambito di una riunione del Comitato Regionale aperta a tutti - nessun altro candidato comunque si è presentato in alcun modo agli elettori
SICILIA	gli attuali consiglieri: Agostino Grimaldi e Giovanni Vigneri sono entrambi rieleggibili - fino ad ora non si rilevano voci o sussurri, né risulta che alcun candidato si sia presentato in alcun modo agli elettori



cassa nazionale del notariato

<u>ZONE ELETTORALI</u>	<u>SITUAZIONE AL GIORNO 11 GENNAIO 2010</u>
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	l'attuale consigliere Guido Marcoz non è rieleggibile - nessun candidato si è presentato in alcun modo agli elettori
LIGURIA	l'attuale consigliere Angelo Navone non è rieleggibile - – il candidato scaturito dai Consigli e dal Comitato sarebbe Luigi Castello – tuttavia nessun candidato si è presentato in alcun modo agli elettori

LOMBARDIA	l'attuale consigliere Enrico Somma è rieleggibile – si dice che verrebbe confermato - tuttavia nessun candidato si è presentato in alcun modo agli elettori
TRIVENETO	l'attuale consigliere Paolo Chiaruttini non è rieleggibile - nessun candidato si è presentato in alcun modo agli elettori
EMILIA ROMAGNA	l'attuale consigliere Giuseppe Montalti non è rieleggibile – da parte dei colleghi informati si fa il nome di Antonio Caputo - comunque fino ad ora nessun candidato si è presentato in alcun modo agli elettori
TOSCANA	l'attuale consigliere Luigi Rogantini Picco non è rieleggibile - nessun candidato si è presentato in alcun modo agli elettori
LAZIO	l'attuale consigliere Orazio Ciarlo non è rieleggibile – la collega Antonella Piccinetti ha ufficializzato la propria candidatura – il collega Giovanni Giuliani ha ufficializzato la propria candidatura – tuttavia nessun candidato si è presentato in alcun modo agli elettori
SARDEGNA	l'attuale consigliere Luigi Maniga non è rieleggibile - – si sussurrano degli “identikit” - ma tuttavia fino ad ora nessun candidato si è presentato in alcun modo agli elettori
MARCHE / UMBRIA	l'attuale consigliere Adriano Crispolti non è rieleggibile – si dice che verrebbe proposto il collega Pietro Caserta che farebbe il famoso “salto della quaglia” dal CNN alla Cassa – tuttavia fino ad ora nessun candidato si è presentato in alcun modo agli elettori
CAMPANIA (escluso SALERNO)	l'attuale consigliere Alessandro De Donato è rieleggibile – si dice che verrà confermato – non risulta tuttavia che alcun candidato si sia presentato agli elettori
ABRUZZO / MOLISE	l'attuale consigliere Nicola Giofrè non è rieleggibile - nessun candidato si è presentato in alcun modo agli elettori
PUGLIA	l'attuale consigliere Aldo Gargano non è rieleggibile - nessun candidato si è presentato in alcun modo agli elettori
BASILICATA (con SALERNO)	l'attuale consigliere Nicola Madio è rieleggibile – tuttavia il candidato “ufficiale” (espresso dai Consigli Notarili della Basilicata) sarebbe la collega Brunella Carriero - fino ad ora comunque nessun candidato si è presentato in alcun modo agli elettori
CALABRIA	l'attuale consigliere Vittorio Pasquale non è rieleggibile – a livello di Comitato Regionale è stata indicata la candidatura della collega Rosanna Zumbo - nessun candidato tuttavia si è presentato in alcun modo agli elettori
SICILIA	l'attuale consigliere Francesco Maria Attaguile non è rieleggibile - fino ad ora non si rilevano voci o sussurri, né risulta che alcun candidato si sia presentato in alcun

le domande di federnotai

- 1) Cosa pensi dell'attuale sistema elettorale del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale?
- 2) Ritieni opportuno uno strumento di collegamento e verifica periodica tra gli organi istituzionali nazionali e la base del Notariato? Ed eventualmente quale ritieni che sia la forma più efficace?
- 3) Come valuti l'idea di un accorpamento e/o un frazionamento dei distretti in modo da renderli omogenei per numero di notai? Ed eventualmente quale sarebbe il numero ideale?
- 4) Ritieni adeguato l'attuale numero complessivo delle sedi notarili sul territorio nazionale?
- 5) Cosa pensi di un'eventuale revisione normativa e/o deontologica che vieti al notaio di svolgere la propria attività in un ufficio secondario?
- 6) Cosa pensi dell'eventualità di prevedere limiti quantitativi all'attività del singolo notaio? Ed eventualmente quali ritieni possano essere in concreto le modalità di attuazione?
- 7) Cosa pensi dell'attività di raccolta dei dati da parte dei Consigli Distrettuali attraverso questionari inviati ai singoli notai e da compilarsi in base a dati economici e organizzativi?
- 8) Consideri utile, anche in chiave deontologica, l'indicazione di "minimi tariffari" non derogabili?
- 9) Ritieni preferibile e/o attuabile una tariffa unica sull'intero territorio nazionale?
- 10) Come valuteresti l'adozione di una tariffa espressa in termini percentuali sul valore economico del contratto?
- 11) Ritieni che l'attuale sistema disciplinare sia efficace? Ed eventualmente come ritieni che debba o possa essere migliorato?
- 12) Con quali modalità ritieni che il Notariato deve rapportarsi con la Politica?
- 13) Ritieni possibile una politica condivisa con le altre categorie professionali?
- 14) Cosa pensi di Federnotai e quale ritieni debba essere il suo ruolo?

FUORI DALL'OMBRA DEL FAGGIO

Ho letto con grande interesse l'editoriale di Giancarlo Laurini comparso sull'ultimo numero della rivista "Notariato", edita da IPSOA, dal suggestivo titolo "Riflessioni all'ombra di un faggio e ... dietro il sigillo" e invito tutti i Colleghi a leggerlo.

Scusandomi per l'eccessiva semplificazione, credo che il contenuto dell'articolo possa sintetizzarsi nei seguenti punti:

1. esiste tutt'oggi, nella categoria, una generalizzata condivisione del significato e del valore da attribuire alla *pubblica funzione*;
2. solo la riaffermazione della pubblica funzione sarà capace di dare un futuro alla professione notarile, *essendo controproducenti i tentativi di conquistare spazi operativi che da quella funzione siano scollegati*;
3. il notariato farà bene a chiedere nuove competenze solo in settori nei quali emerga la necessità di supportare e sostituire la Pubblica Amministrazione, o in ambiti di attività caratterizzati da alto valore sociale e solidaristico

(si fa l'esempio del testamento biologico, della conciliazione, della disciplina della famiglia di fatto);

4- sarebbe quindi sbagliato mirare ad ogni estensione di competenze – oggi affidate ad altre categorie professionali – come pure alla estensione della nostra attività verso aree "improprie", in quanto ciò, a fronte di un mantenimento del volume di affari dei notai, determinerebbe un decadimento della stessa funzione pubblica che sarebbe pienamente percepito anche all'esterno della categoria, soprattutto a livello istituzionale. Ciò finirebbe inoltre per incentivare gli interventi di Autorità (quali l'Antitrust) che invece non avrebbero titolo per valutare l'operato del notariato laddove quest'ultimo limitasse il proprio raggio di azione alle competenze in cui tradizionalmente si estrinseca la pubblica funzione.

Come si vede i temi sollevati, attenendo al rapporto tra la necessaria valorizzazione della pubblica funzione notarile e la possibile

estensione delle competenze notarili, sono del massimo interesse, e lo diventano ancora di più laddove le valutazioni espresse su questi temi si “convertano” in programmi per la realizzazione dei quali ci si candidi a guidare la categoria nel triennio 2010-2013.

E' giusto essere grati al Presidente Giancarlo Laurini per avere esplicitato in modo così chiaro il suo pensiero su questi argomenti: l'editoriale vale in questo senso quanto e più di un “programma elettorale”.

Con spirito di collaborazione all'instaurazione di un dibattito molto approfondito (che spero coinvolga il maggior numero di colleghi nel periodo che ci separa dalle elezioni di febbraio 2010), proverò a spiegare perché ritengo che l'editoriale di cui si tratta, pur partendo dalla giustissima premessa della necessità di valorizzare la pubblica funzione notarile, giunga tuttavia a colpire il bersaglio sbagliato.

In primo luogo, non è il notariato ad avere tentato – in questi anni – indebiti “sconfinamenti” negli altrui territori: al contrario, ha ricevuto l'aggressione di chi voleva eroderne le competenze; e l'intervento a noi contrario dell'Autorità Antitrust (che sarebbe stato causato – secondo Laurini – da un nostro tentativo di renderci fungibili rispetto ad altri) si è manifestato proprio in occasione del più clamoroso di tali tentativi (la “conquista” delle cessioni di quote di srl da parte dei commercialisti).

La situazione di fatto in cui la nostra categoria si trova, da alcuni anni, è quella di chi subisce attacchi, non quella di chi ne scaglia all'indirizzo altrui; e il principio secondo cui agli attacchi si resiste esaltando la specificità della pubblica funzione è tutto da dimostrare: sarebbe facile da dimostrare se gli interlocutori (le altre categorie, il Governo, il Parlamento) fossero sempre disposti a riflettere sulle conseguenze generali, a medio / lungo termine di una novità normativa anziché a soffermarsi sull'impatto “populistico” della stessa. Sappiamo bene che così non è, e non si vede perché tali atteggiamenti debbano mutare negli anni a venire.

In secondo luogo, concordo sul fatto che il notaio non debba per alcuna ragione trasformarsi in un imprenditore; non credo però che questa trasformazione sia l'ineluttabile conseguenza alla quale giungerebbe il notaio ove scegliesse di offrire servizi professionali diversi da quelli tradizionali, nei quali l'esplicazione della pubblica funzione aggiungerebbe ai traffici giuridici e commerciali valori nuovi e riconosciuti come aggiuntivi.

Pensiamo – solo per fare un paio di esempi – alla differenza tra un contratto di leasing stipulato per atto pubblico (quindi, con efficacia esecutiva anche per le obbligazioni di consegna e rilascio) e uno stesso contratto stipulato per scrittura privata; o all'apporto che il notariato potrebbe dare – esaltando il contenuto “sociale” della pubblica funzione – ove elaborasse rapporti di garanzia

(anch'essi suggellati per atto pubblico) da abbinare ai contratti di investimento mobiliare.

In altre parole, l'esigenza di “mettere al centro di tutto” la pubblica funzione - valore “specifico” della nostra professione - può essere soddisfatta non solo sopperendo (come è giusto e doveroso) alle difficoltà della Pubblica Amministrazione, ma anche estendendo sistemi di certezza e di garanzia ad ambiti della negoziazione privata che a tutt'oggi ne sono totalmente sprovvisti.

A tale riguardo osservo che per prestare la propria opera a sostegno della Pubblica Amministrazione (o in “supplenza” ad essa) i notai non potrebbero prescindere dall'introduzione di nuove norme le quali estendano la delega loro conferita; un analogo intervento del legislatore non sarebbe invece necessario per consentire ai notai di offrire ai cittadini e alle imprese (quali risultati di un servizio opzionale offerto ai medesimi) la certezza, l'efficacia probatoria e l'esecutorietà che solo l'atto pubblico può dare ai loro traffici giuridici.

I notai, laddove rinunciassero ad una simile prospettiva, confermerebbero il tradizionale “pregiudizio autolesionista” rappresentato dalla convinzione che il loro intervento sia legittimato solo nei casi in cui esistano norme che lo rendano obbligatorio.

In terzo ed ultimo luogo, la premessa stessa secondo cui vi sarebbe nella categoria una generale condivisione del significato e del valore della pubblica funzione appare in contrasto con la realtà.

Al contrario, emergono dai dibattiti che hanno animato la categoria in questi anni diverse concezioni della pubblica funzione e degli strumenti più adatti a proteggerla.

Esiste l'opinione di quanti fanno coincidere il corretto esercizio della pubblica funzione con il rispetto degli elementi “tradizionali” della *personalità della prestazione*: è la tesi di quanti - per fare alcuni esempi - esaltano l'importanza della lettura da parte del notaio quale dimostrazione della conduzione dell'atto da parte del medesimo; di quanti sostengono la assoluta necessità del collegamento tra l'attività del notaio e un ristrettissimo ambito territoriale di competenza (appoggiando l'idea della soppressione degli “uffici secondari” o della loro trasformazione in nuove sedi notarili); di quanti propongono la fissazione normativa di limiti quantitativi all'attività del notaio (da determinarsi vuoi in base al numero di atti, vuoi in base all'onorario di repertorio).

Non mancheranno le occasioni per analizzare nel dettaglio i contenuti e gli effetti di tali proposte, le difficoltà attinenti alla loro attuabilità in concreto, le perplessità riguardanti gli obiettivi cui esse sono mirate; in questa sede, mi limito a segnalare che un sistema che ponesse tali limiti rischierebbe di lasciare in buona parte insoddisfatta la domanda di atti notarili che il nostro Paese esprime (circa 4.000.000 di atti in un anno).

Partendo dalla giustissima esigenza di prevenire condotte disdicevoli all'interno della categoria, si rischierebbe di inviare il più gradito "invito a nozze" alle categorie che ambiscono a sconfinare nel nostro territorio, e agli organismi di controllo cui è affidata la tutela della concorrenza (già sento gli annunci di quanti si porrebbero – e non per forza a prezzi stracciati – a disposizione della clientela rimasta insoddisfatta a causa della forzata indisponibilità dei notai).

Esiste però anche, e merita attenzione, una concezione alternativa e più evoluta (nel senso che può considerarsi "evoluzione" della prima) secondo cui il corretto esercizio della pubblica funzione del notaio non discende dalla sola personalità della prestazione, ma deriva dalla necessaria combinazione tra quest'ultima e la qualità della prestazione stessa.

Regole e sistemi di controllo che si preoccupassero esclusivamente della personalità della prestazione non sarebbero sufficienti a valorizzare come è necessario la pubblica funzione: il problema della tutela di quest'ultima si risolve non tanto guardando a *quanto si fa il notaio* ("chiudiamo gli attifici!") o a *dove si fa il notaio* ("trasformiamo gli uffici secondari in nuove sedi!"), ma concentrando l'attenzione su *come si fa il notaio*.

Esiste certamente l'esigenza di contrastare i casi più eclatanti in cui la *spersonalizzazione della prestazione* coincide con l'ambizione di realizzare volumi d'affari elevatissimi. Ma la personalità della prestazione può venire meno anche nel caso del notaio che stipuli pochissimi atti senza dotarsi di una struttura organizzativa che conferisca la minima *dignità* richiesta a chi eserciti la nostra professione, senza curare la propria formazione e magari avvalendosi di strutture "para-notarili" esterne al proprio studio.

E ancora, non è detto che una conduzione della prestazione totalmente gestita in prima persona dal notaio sia la sicura fonte di un risultato qualitativamente adeguato, sufficiente a soddisfare l'interesse che lo Stato ha espresso delegando la sua funzione.

Se gli Organi della categoria prendessero la decisione politica di applicare le regole (già esistenti, sia nella Legge Notarile che nel Codice Deontologico) poste a tutela della personalità e della qualità della prestazione, chi oggi calpesta la pubblica funzione (stipulando moltissimi atti o pochissimi, ma tutti a lui sconosciuti e male istruiti) smetterebbe finalmente di farlo.

Il rilancio di regole paradigmatiche che guidino il comportamento del notaio (questa era la finalità dei "Protocolli", dei quali si è erroneamente valutato – con insofferenza - solo l'impatto di natura formale) e l'utilizzo dei controlli previsti dalle regole in vigore ci farebbero ottenere, come Giancarlo Laurini invoca, crediti da potere far pesare sui tavoli della politica.

Oggi il rispetto del sistema di regole esistente è affidato esclusivamente all'autodisciplina, che fortunatamente è propria della maggioranza dei notai in esercizio. Esiste tuttavia, nel rapporto di delega funzionale tra Stato e notai, un *moral hazard* che si estrinseca nell'esercizio della funzione da parte di alcuni notai *in contrasto con le finalità perseguite dallo Stato delegante*.

Dobbiamo tornare ad essere – grazie a sistemi di controllo interno finalmente funzionanti – una categoria meritevole *nella sua totalità* della delega proveniente dallo Stato, e dobbiamo essere consapevoli che quella delega non costituisce un fatto scontato solo perché conferita all'origine, ma deve essere continuamente ri-meritata.

Cominciare l'analisi sul significato della pubblica funzione partendo dal tema dell'ampiezza delle competenze è sintomo di miopia. Fino a ieri (come era tranquillizzante fare) abbiamo spontaneamente considerato la nostra funzione come conseguenza della attribuzione "tipizzata" delle competenze da parte dello Stato. Oggi è necessaria un'inversione logica: l'ampiezza delle nostre competenze, e la quantità di prestazioni che ciascuno di noi renderà, dovranno essere la conseguenza di quanto meriteremo la funzione che ci è stata delegata.

Carmelo Di Marco – notaio in Pavia

INTERVISTE AI PRESIDENTI "COREDI"

Riprendiamo la pubblicazione delle "interviste" (scritte) ai presidenti delle COREDI e pubblichiamo questa volta le risposte del dott. Claudio Fancelli, Presidente della COREDI Lazio.

Anche in questo caso si tratta di un Magistrato di grande esperienza e prestigio, entrato fino dal novembre 1961 in Magistratura, dove ha ricoperto numerosi incarichi, fino all'attuale funzione di Presidente Vicario di Corte d'Appello a Roma.

Presiede la Coredi Lazio dal 16 giugno 2008.

FN = Il magistrato sembra voluto a presiedere le

COREDI per porre rimedio alla prossimità –nel

bene e nel male- tra giudici e "imputati", tutti notai: come si è trovato in questo difficile ruolo?

Pres. Fancelli = In relazione al procedimento disciplinare di prima istanza per i notai, nella scelta tra giudizio domestico di natura amministrativa (come per altri ordini professionali) e giurisdizione ordinaria (come era ante riforma), il legislatore, pur orientandosi per la prima soluzione, ne ha attenuato la portata, prevedendo che il collegio giudicante, organizzato in un ente autonomo, sia composto da due notai e da un magistrato che lo presiede. E' chiaro che il presidente/magistrato, anche se può essere messo in minoranza dalla componente notarile, conferisce al procedimento disciplinare, sotto il profilo formale e sostanziale, la correttezza e la "solennità" proprie di un giudizio ordinario e apporta nell'adozione del provvedimento tutta la sua competenza di soggetto esperto abituato ad agire *super partes* sia in via processuale, sia nella valutazione delle questioni controverse. Il contributo dei notai è, d'altro canto, fondamentale per la specifica conoscenza, anche pratica, degli istituti giuridici di competenza, dell'ambiente e per la valutazione dei comportamenti afferenti la deontologia professionale.

Nella mia biennale esperienza di presidente di sei collegi COREDI, impegnati in un'attività giudiziale tutt'altro che sporadica, è successo solo una volta che io sia stato messo in minoranza e l'episodio mi pare del tutto fisiologico. Non va, comunque, dimenticato che per l'eventuale riforma della decisione esiste il giudizio di secondo grado presso la Corte di Appello e che il P.M. è una delle autorità abilitate all'impugnazione.

In conclusione, l'esperienza del collegio misto a maggioranza notarile può definirsi senz'altro positiva.

FN = *In particolare le è parso che i notai impegnati nelle Commissioni si siano rivelati "capaci di fare i giudici"?*

Pres. Fancelli = Come sopra accennato, il contributo del notaio/giudice, data la sua specifica competenza, è prezioso nella valutazione del merito della controversia. Esso, per preparazione tecnico – giuridica e per alto senso morale propri della professione, è naturalmente portato all'esame sereno e obbiettivo della controversia disciplinare e alla sua giusta soluzione. A volte si riscontrano in taluni che non hanno mai avuto esperienza giurisdizionale, nemmeno onoraria, carenze di tecnica nella redazione delle decisioni, con omissione di argomentazioni anche essenziali e/o sovrabbondanza di esposizione in punto di fatto e di svolgimento del processo. Spesso viene omessa la motivazione sulla quantificazione della sanzione (pecuniaria o interdittiva) o sulla concessione delle attenuanti. Naturalmente in questi casi il presidente interviene suggerendo le necessarie integrazioni, sempre ben accolte dal notaio estensore. Trattasi di un deficit tecnico del tutto comprensibile, sicuramente destinato ad

essere eliminato con il tempo. Sarebbe forse opportuno che per i nominandi commissari COREDI fosse istituito, anche a livello regionale, un breve corso al riguardo.

FN = *In generale l'atteggiamento dei notai-giudici le è parso improntato più alla severità o alla comprensione o addirittura alla accondiscendenza nei confronti dei colleghi-imputati?*

Pres. Fancelli = In linea di massima il comportamento dei notai/giudici mi è parso correttamente improntato all'obiettività, all'equilibrio e al senso di umanità. Non ho mai riscontrato atteggiamenti accondiscendenti verso l'incolpato.

FN = *In questo ruolo lei ha a che fare appunto con notai giudici e con notai imputati. Questa esperienza che considerazioni le suggerisce sul "notariato" in generale?*

Pres. Fancelli = I notai/giudici come anche i notai incolpati hanno sempre tenuto un comportamento più che corretto e rispettoso nelle udienze; il che va sicuramente ad onore della classe notarile. A volte si riscontra nel corso dell'udienza, nell'ansia di ricerca delle prove e della verità sostanziale, una certa tendenza al colloquio diretto del notaio/giudice con le parti (siano esse l'incolpato o il rappresentante dell'accusa), che invece sarebbe opportuno evitare per non cadere nell'ingenuità di anticipare giudizi o di dare l'impressione di accondiscendenza. Deve essere sempre il presidente, se del caso, a proporre o ad autorizzare nel contraddittorio delle parti la formulazione delle domande. Tuttavia non è mai venuta meno la disciplina nelle udienze e il sostanziale rispetto degli specifici ruoli propri della dialettica processuale a garanzia, anche formale, della terzietà dell'organo giudicante.

FN = *Ed ancora più in generale, sulla base della sua complessiva esperienza di magistrato, qual'è la sua valutazione sulla funzione notarile e sul modo in cui generalmente viene svolta?*

Pres. Fancelli = La funzione notarile volta essenzialmente all'accertamento e alla giuridicamente corretta rappresentazione, sostanziale e formale, della volontà degli stipulanti e a dare legale certezza dei fatti verificatisi in presenza del notaio, non può non essere svolta da un pubblico ufficiale dotato non solo di elevata preparazione, ma anche di alto senso morale e grande prudenza. Non va mai dimenticato, sotto quest'ultimo profilo, che il cittadino per tradizione si approccia allo studio notarile con grande fiducia ed è portato ad accettare le richieste e le soluzioni giuridiche che il notaio prospetta come conformi alla legge.

In generale nel corso della mia lunga esperienza, anche di magistrato, mi sono imbattuto con notai degni della massima considerazione, Pochi i non degni, conosciuti soprattutto in relazione alla mia attività di magistrato addetto, sia in Corte di Appello sia in Cassazione, a sezioni competenti a decidere sui procedimenti disciplinari e, da ultimo, quale presidente COREDI.

FN = Anche sulla base delle sue esperienze precedenti, come giudica il nostro sistema disciplinare per esempio rispetto a quello della magistratura?

Pres. Fancelli = Mi associo sostanzialmente alle dichiarazioni rese nella stessa intervista dal presidente della COREDI della Lombardia. Troppo diversa è la funzione del magistrato rispetto a quella del notaio per comparare i due sistemi disciplinari. Basti pensare che esistono opinioni che vorrebbero coinvolgere nel giudizio disciplinare dei magistrati addirittura la Corte Costituzionale.

FN = ... e rispetto a quelli di altre categorie, come per esempio quelli degli avvocati o dei commercialisti?

Pres. Fancelli = Indubbiamente il sistema disciplinare notarile con l'istituzione delle COREDI quali enti autonomi giudicanti, presieduti da magistrati, si pone in una posizione di garanzia di terzietà rispetto agli organi disciplinari di altre categorie professionali, formati dai rispettivi consigli dell'ordine. Questi ultimi farebbero bene ad adoperarsi per uniformarsi al procedimento disciplinare notarile, se non vogliono sembrare la datata espressione di un potere di casta.

FN = Un aspetto più pratico: lei ritiene che le decisioni delle COREDI, opportunamente personalizzate, siano pubblicabili sul nostro giornale? Non le pare che la maggiore diffusione possibile delle decisioni, potrebbe agire da

"deterrente"?

Pres. Fancelli = Ritengo che le decisioni disciplinari delle COREDI, con le dovute precauzioni in tema di privacy, possano essere pubblicate da riviste specializzate, non tanto per agire da deterrente (esistono le banche dati delle decisioni COREDI approntate dal C.N.N. e da alcuni consigli dell'ordine), quanto per alimentare discussioni dottrinali su argomenti controversi. Ad esempio, questa COREDI si è dovuta interessare di un caso particolare attinente la cessazione dal servizio di un notaio per dedotta situazione di incapacità professionale determinata dalle sue condizioni psicofisiche (art. 34 comma 2, L.N.), che ha suscitato numerose questioni interpretative, specie per quanto concerne il modo di accertamento di tale incapacità.

FN = Nelle vicende sulle quali ha dovuto lavorare la COREDI da lei presieduta, è possibile individuare questioni particolarmente ricorrenti (sulle quali quindi richiamare l'attenzione di tutti i colleghi) o gli argomenti sono stati i più disparati?

Pres. Fancelli = Analogamente a quanto riferito dal presidente COREDI della Lombardia, le questioni dibattute dalla COREDI del Lazio sono le più disparate, con prevalenza delle violazioni concernenti le annotazioni a repertorio di atti in epoca anteriore alla data della sua vidimazione e di quelle di natura deontologica

(a cura della Redazione)

LA SEDUZIONE DEL CONSIGLIERE

Almeno sette sono i candidati laziali al Consiglio Nazionale del Notariato.

In passato non avevamo mai assistito a tanta generosa disponibilità da parte di colleghi e ci è difficile credere che questo sacro fuoco possa esser letto esclusivamente in chiave di vocazione alla causa del notariato.

Prendendo a paragone "l'impegno contro voglia" con il quale vengono avanzate le candidature a commissario del concorso, dove è noto il carico di lavoro, di attenzione e approfondimento, a tutto svantaggio della "routine" di studio, appare viepiù stupefacente quel numero così cospicuo di candidati al Consiglio Nazionale del Notariato, almeno nel Lazio, come se l'esercizio di tale carica implicasse minore presenza e assiduità.

Si può capire che quanti si candidano a consigliere, nella maggior parte dei casi, non lascino sguarnito lo studio in quanto la gestione resta, comunque, affidata al familiare-notaio, all'associato, ma anche tale soluzione non rende giustizia del fatto che la carica di consigliere non è

un lavoro come un altro, tanto da poter esser optato solo in quanto si è liberi dagli impegni del proprio studio.

Per molti è probabilmente così, ma io vedo quella del consigliere come una missione molto più impegnativa del commissario di concorso per esami, nella quale vengono impiegati, senza risparmio, le migliori potenzialità dell'uomo, del professionista, dello studioso.

Dell'uomo: perché conservi il suo equilibrio e non si ubriachi di una carica senza potere.

In particolare: che non dimentichi di trovarsi in un consesso dove è stato mandato da elettori che gli hanno dato fiducia e ai quali dovrà rendere conto, possibilmente dimostrando di tenere sempre presenti le loro istanze.

E tanto saprà ben fare ciò, in quanto nella considerazione di sé, egli si stimi uguale agli altri; nella sua vita di relazioni, si sia esercitato con somma umiltà alla frequentazione dei colleghi e all'ascolto delle loro ragioni, incoraggiando le loro esitanti iniziative, scoraggiando il loro scetticismo,

o confutando, insieme ad essi, gli argomenti degli immancabili detrattori.

Del professionista: perché conservi e attui la capacità di interpretare e mediare le istanze dei terzi, ponendo in atto quell'attitudine a combinare, con buon senso, volontà di parte e norma.

Ed anche in questo caso: tanto più egli sarà consigliere saggio ed equanime, quanto più sarà stato notaio obiettivo e sereno, senza indulgere a spirito di fazione, così funesto alle ultime consiliature.

Dello studioso: perché faccia tesoro delle lunghe meditazioni e riflessioni che hanno preceduto ed accompagnato i suoi studi solitari, le sudate pubblicazioni, nel convincimento più intimo e gratificante che i risultati del suo impegno devono essere considerati alla stregua di un servizio alla collettività degli studiosi, ai quali soltanto, più che a sé stessi, è dato di conseguire il beneficio immateriale della "virtute e conoscenza".

Il profilo del buon consigliere che voglia mettere la sua esperienza a profitto della collettività notarile, non deve necessariamente essere quello del grande oratore che polarizzi l'attenzione dell'assemblea annuale, nel gran pavese delle sedi più prestigiose esposte ai riflettori della visibilità mediatica, nè quello del navigato frequentatore di corridoi (lobby) ministeriali e di qualche salotto buono metropolitano.

Un buon consigliere deve rispecchiare la sua autorevolezza, fatta di sostanza e di significato com'è nella radice etimologica che consiste, come tutti sappiamo nel fatto che egli sa aumentare (augere) la sua personalità con altre ed ulteriori qualità riconosciute, e per questo è ascoltato, rispettato ed amato.

Egli aborrirà i calcoli politici in quanto impolitico o politico solo per necessità, non baratterà un effimero risultato politico, (sconfessabile dal prossimo deputato di turno della nuova legislatura), con la sua immagine e la sua reputazione personale, nella consapevolezza che ogni cosa ha un prezzo e che un qualunque risultato serio va conseguito con altissimo costo in termini di impegno, sacrifici personali e

generali.

Sono anni che quella miniera di moralità, affidabilità e serietà professionale, che ha fatto del notariato una professione prestigiosa, viene, a piene mani, se non sfruttata, incautamente utilizzata come fulcro sul quale fare leva per legittimare richieste di ulteriori competenze e funzioni non sempre coerenti con quelle squisitamente notarili.

E nei fatti è avvenuto che quelle nuove funzioni, comprese le sterili metodologie selettive, col tempo, sono state o sono per essere sottratte ai notai.

E quel che è grave è che tutto sia avvenuto non in sordina, ma "*coram populo*" giacché nel frattempo è cresciuta, in misura altrettanto esponenziale, la visibilità mediatica del notariato.

Per questo la gente continua ancora a non capire e a chiedersi cosa altro voglia con tanta insistenza una categoria privilegiata per definizione!

Ecco dunque la necessità che, alla seduzione della professionalità del consigliere, non si sostituisca quella della politica fine a sé stessa.

Quelli fra i notai che, per loro tendenza temperamentale, per loro scelta, sentano irrinunciabile la "*vocatio*" politica, sappiano che il notariato non ha bisogno di loro per sopravvivere.

Il caso dei magistrati ne è un esempio, tangibile, da non sottovalutare.

Un manipolo di procuratori politicamente esposti compromette, con una visibilità mediatica smodata, la reputazione di tanti che in silenzio amministrano la giustizia e fanno la Magistratura.

Se si vuole rendere un servizio eccellente alla collettività notarile, occorre una scelta drastica: o fare il notaio, dedicandosi a tempo pieno a questa illustre professione, sinonimo di sobrietà, moderazione e basso profilo, o fare il politico. In proprio, però, e non in nome e per conto dei notai.

Il Notariato ha bisogno di menti affilate, sobri comportamenti e stile, a cominciare proprio dai suoi consiglieri.

I notai e la società gliene saranno grati.

Carlo Fragomeni – notaio in Frosinone



Argomenti

DI RITORNO DAL CONVEGNO DI STUDIO “FAMIGLIA E IMPRESA: strumenti negoziali per la separazione patrimoniale

I CASI DISCUSSI:

1.- Tizio, legalmente separato con un figlio avuto dalla convivente Caia, casalinga, è proprietario di tre immobili di valore pressoché identico. Intende destinare a Caia, vita natural durante, un immobile al fine di assicurarle un'abitazione e i frutti in considerazione del suo apporto di lavoro tra le mura domestiche. Inoltre, ove possibile, intende destinare a se stesso un altro immobile in considerazione dell'età avanzata e di non aver maturato trattamenti pensionistici.

2.- Nell'ambito di un accordo di separazione consensuale, il marito (Tizio), proprietario esclusivo dell'abitazione adibita a casa coniugale, desidera adempiere l'obbligazione di mantenimento in unica soluzione anziché a mezzo di una prestazione patrimoniale periodica; vuole inoltre provvedere alle esigenze abitative del figlio minore (Tizietto) sino al completamento degli studi ed all'avviamento ad un lavoro che garantisca allo stesso l'autosufficienza economica e comunque non oltre il compimento del 35° anno d'età di Tizietto; non vuole attribuire la casa in proprietà né al coniuge (Caia), prima dell'autonomia economica del figlio, né al figlio minore.

3.- Caia, vedova con due figlie, titolare della società unipersonale Alfa che rappresenta l'azienda di famiglia, intende trasferire alle figlie Mevia maggiore e Sempronia minore l'intera quota societaria, con la costituzione di un vincolo di destinazione per la durata della vita della nipote, ex filia Mevia, portatrice di handicap. Intende affidare all'altra figlia Sempronia, che da sempre si occupa dell'azienda di famiglia, un ruolo di co-gestione che le consenta il controllo dell'attuazione del vincolo di destinazione.

Il Convegno inizia, con notevole ritardo rispetto all'ora di inizio programmata, con l'indirizzo di saluto del Presidente Paolo Piccoli e con quello del Presidente della Corte d'Appello di Roma

Giorgio Santacroce; si percepisce un taglio politico e, in qualche modo, celebrativo, ma con l'andare del tempo, saluti e plausi si stempereranno dando concretezza al metodo

pratico-casistico del Convegno.

Come molti commentatori hanno già sottolineato, ogni punto d'arrivo in tema di atti di destinazione è sempre un inevitabile punto di partenza e, in questo contesto, si percepisce oggi dai relatori come l'evento sia un nuovo punto di arrivo, rispetto al coraggioso convegno di nove anni orsono promosso dalla Professoressa Mirzia Bianca e, anche, rispetto ai convegni che seguirono, l'introduzione dell'art. 2645-ter nel 2006 a Rimini e Catania, ma rappresenti anche un nuovo punto di partenza verso una delineazione più netta dei contorni dell'istituto.

Infatti, introduce il Professor Angelo Falzea, Accademico dei Lincei, dagli originari tentativi di immaginare la fattispecie si è passati poi, a ridosso della introduzione novella, a interpretare il nuovo istituto e a fondare i criteri metodologici dell'analisi dello stesso. Ora si sta sviluppando una specificità maggiore o, meglio, una nuova e più evoluta capacità di affrontare l'argomento nell'attuale contesto giuridico e sociale.

Il collega Maurizio d'Errico ricorda come si sia ora portati a riconoscere che le finalità dell'atto di destinazione possano sottrarsi al ristretto campo dei diversamente abili o poco più, per approdare (prudentemente) ad altri ambiti, con identità autonoma, non sovrapponibile al trust; introduce, quindi, il primo caso titolato Destinazione patrimoniale e famiglia e che in effetti riguarda la famiglia di fatto: quell'ambito dove, come ci è noto, non è consentito l'utilizzo del Fondo Patrimoniale.

Il Professor Mario Nuzzo ricorda come se è vero che il primo caso è complicato e si pone al limite degli interessi meritevoli di tutela, sia per converso anche vero che la norma dell'art. 2645-ter induce una significativa novità nel nostro ordinamento: infatti, mentre la limitazione della responsabilità patrimoniale ex art 2640 era un tempo limitata ai casi tipici di legge, ora essa è lasciata ad atti di autonomia privata, non più specificata dalla destinazione, ma da uno strumento attuativo. In altre parole, prosegue l'oratore, la fattispecie non si inserisce più in un sistema dove la soluzione dei conflitti è già operata dal legislatore, che valuta la prevalenza dell'interesse particolare del caso specifico rispetto a quello dei creditori.

In questa nuova logica il vero problema è cosa significhi l'interesse meritevole di tutela, giacché non ogni finalità potrà prevalere sull'interesse dei creditori: occorre, allora, una indagine sistematica che serva ad inquadrare l'atto di destinazione e il trust. Tale indagine può partire dalle persone giuridiche, in particolare dalla Fondazione, che è ammessa per qualsiasi scopo lecito, ma la riforma del libro I del codice civile ha avuto in sé la giustificazione nel controllo delle persone giuridiche, mentre per l'atto di destinazione manca una struttura organizzativa e un controllo esterno che giustifichi il sacrificio dell'interesse dei creditori.

Ecco allora come la meritevolezza non può essere considerata alla stregua della mera liceità e coincida con un interesse che, nel sistema complessivo, giustifichi la prevalenza dell'interesse e il sacrificio di quello dei creditori. In merito può proporsi la seguente teoria: essere interesse meritevole di tutela quello che appartenga alla stessa classe di interessi a cui appartiene l'interesse predeterminato come meritevole di tutela dal legislatore nella previsione di altri patrimoni separati. Ad esempio in tal senso può ritenersi interesse meritevole di tutela quello della famiglia di fatto rispetto a quello della famiglia di diritto e, per altro verso, può procedersi ampliando finalità assistenziali a categorie a disagio, non solo a portatori di handicap.

E' peraltro vero, prosegue l'oratore, che vi sia un ambito di incertezza fino a che non si sviluppino impostazioni prevalenti in giurisprudenza e dottrina: succede così per tutte le "clausole generali" e così per l'atto di destinazione.

Ne segue che validità dell'atto, responsabilità del notaio, coscienza che non ogni interesse, purché lecito, sia meritevole di tutela e pubblicità sono la stella polare per chi navighi in queste acque.

Il relatore esprime infine dubbi sulla autodesignazione, a cui sembrerebbe portare l'ultima parte del testo del primo caso proposto.

Il collega Raffaele Lenzi introduce come ci si trovi di fronte ad un negozio generico per creare separazione di patrimonio e opponibilità, privo dei limiti personali che delimitano il campo del fondo patrimoniale e dei limiti quantitativi che caratterizzano il patrimonio destinato a specifico affare.

Tale negozio, o figura generale, ha bisogno del rapporto con le altre figure speciali, da cui trarre la propria definizione di interpretazione, rapporto di genere a specie, nella ricerca di uno statuto comune dei patrimoni separati da destinazione. Ad esempio utilizzo dell'atto di destinazione per avviare a limiti personali del fondo patrimoniale.

Un provvedimento del Tribunale di Reggio Emilia sembra persino non preoccuparsi del concorrente negozio tipico e sembra sostenere una libera scelta tra modelli concorrenti; tale impostazione pone peraltro dei dubbi, non potendosi eludere la disciplina del fondo patrimoniale per la famiglia di diritto.

Tale impostazione può però condividersi valutando positivamente l'atto di destinazione e il trust come strumenti per regolare gli interessi della famiglia (di diritto) in crisi.

In questo senso il confronto con le figure tipiche serve a definire il criterio di meritevolezza della figura atipica.

Anche nel caso del profilo remuneratorio (proposto dal primo caso) può giungersi alla valutazione positiva della meritevolezza dell'interesse nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata.

L'oratore ricorda, infine, come stante la lettera della norma che comporta la separazione di

patrimonio, tale separazione non operi nei confronti dei creditori involontari, vale a dire tali a seguito di danno aquiliano: la norma, infatti, recita testualmente nella sua ultima parte "... solo per debiti contratti per tale scopo". L'oratore prosegue rammentando il patrimonio della casistica e della dottrina sul fondo patrimoniale prima della introduzione dell'art.2645-ter. Sottolinea poi il delicato dovere di informazione del notaio sulla effettiva portata protettiva dell'atto di destinazione e ricorda la complessa attività di ricostruzione pratica dell'istituto auspicando un sistema di regole che guidi l'interprete.

Il collega D'Errico ricorda come il Professor Oppo ebbe a sostenere la destinazione verso sé stesso o autodestinazione, nel senso di una apertura verso la meritevolezza della disposizione verso sé medesimo, in assenza di trattamento pensionistico, onde garantirsi un reddito in età avanzata.

Il collega Adriano Pischetola tratta della fiscalità indiretta riferita alle destinazioni.

Ricorda il principio in materia di imposte indirette per cui è necessario un trasferimento per applicarsi una imposta proporzionale, nel caso non vi sia trasferimento deve applicarsi imposta fissa.

Ricorda, inoltre, come l'Amministrazione Finanziaria con la circolare 3/E del 22 gennaio 2008 abbia previsto la tassazione della costituzione del trust, pur in assenza di trasferimento in ragione del solo effetto segregativo e come l'Amministrazione Finanziaria tratti allo stesso modo il negozio fiduciario (a prescindere dalla natura della fiducia).

L'atto di destinazione, peraltro, nell'ipotesi della sola costituzione del vincolo, viene sottoposto a registrazione in misura fissa.

I colleghi Antonella Priore e Cesare Spreafico propongono ciascuno una possibile soluzione del primo caso.

Antonella Priore illustra come l'atto di disposizione venga ritenuto un atto unilaterale del disponente, atto peraltro recettizio. Nell'atto va ben esposto lo scopo che, se meritevole di tutela, regge tutto e una volta effettuata la pubblicità, comporta l'attuazione dell'effetto segregativo e, più in genere, di opponibilità.

Prosegue, quindi, riferendosi al vincolo per sé proposto dal caso pratico e sostiene che il sistema giuridico, con la previsione dei fondi integrativi di pensione, propone una classe di interessi tutelati del tutto affine e, in più soccorrono il dettato costituzionale e l'articolo 25 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea. Ciò porta a giustificare la meritevolezza dell'interesse. Occorre, peraltro, fissare i relativi criteri attuativi.

Antonella Priore propone una soluzione eminentemente pratica: un atto di destinazione di uno dei tre immobili alla convivente Caia; una donazione di un'ulteriore immobile al figlio e contestuale atto di destinazione dal figlio al padre Tizio.

Cesare Spreafico propone una diversa soluzione tramite un atto istitutivo di trust, ricorda in proposito come la normativa di riferimento, ben scelta, possa portare vantaggio a tale soluzione e come il trust non abbia di per sé una causa propria e, quindi, anche tale soluzione comporti un giudizio di meritevolezza come elemento centrale (anche se con sfumature diverse rispetto all'atto di destinazione).

Propone un unico atto con istituzione di tre trust rispetto a tre classi di interessi di riferimento: Trust Caia, un Trust Tizio e come Trustee Tizietto. Ricorda inoltre che Tizio non può essere allo stesso tempo Trustee e beneficiario e come l'autodestinazione sia, di norma, non ammissibile. Nella fattispecie è stato sottratto ogni potere al disponente per dare al trust maggiore stabilità e si è prevista, come è ormai nell'uso e sempre nell'ottica di una stabile documentazione degli eventi, l'istituzione del Libro degli Eventi. Entrambe le soluzioni appaiono stimolanti e ricche di spunti.

Nel pomeriggio i lavori iniziano con introduzione del secondo caso in tema di Destinazione patrimoniale e crisi coniugale, da parte dell'Avvocato Alessandro Cassiani presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma e, a seguire, con la relazione dell'Avvocato Cristiana Arditi di Castelvetere, si entra nel merito. Viene ricordato come il caso ruoti attorno alla (cara e vecchia) problematica della liquidazione *una tantum* nella separazione, ipotesi non normata, ma prevista espressamente in caso di divorzio e solo per il coniuge. Tale ultima fattispecie detta "assegno divorziale", si differenzia dall'assegno di separazione e dall'assegno alimentare e le tre fattispecie hanno criteri di determinazione differenti, dosandosi in vario modo e proporzione la componente di mantenimento e quella risarcitoria. La fattispecie proposta, ricorda l'oratrice, si colloca peraltro nell'ambito dell'infinito dibattito interdisciplinare di ciò che resta dopo la rottura del matrimonio.

La fattispecie della liquidazione *una tantum* porta con sé la problematica della sua deducibilità fiscale dal reddito complessivo del coniuge che provvede in tal modo.

Altro profilo è quello della legittimità costituzionale, ritenuto infondato dalla stessa Corte Costituzionale con la decisione n.383 del 6 dicembre 2001

La liquidazione *una tantum* certo si pone come strumento assai utile nel contesto della sistemazione dell'assetto complessivo degli aspetti personali e patrimoniali degli (ex) coniugi nel divorzio.

E in sede di separazione? Il dibattito è aperto, tuttavia se è certo che il diritto alla liquidazione non sia disponibile, è vero anche che la regolamentazione dello stesso da parte dei coniugi lo sia, ponendosi nel contesto delle soluzioni utili alla famiglia in crisi: si pensi ad esempio all'accordo in sede di separazione

relativo al trasferimento di diritti reali immobiliari ai figli, il tutto secondo criteri di proporzionalità e nell'interesse dei minori ai sensi dell'art. 148 cod.civ. Va inoltre tenuto presente che la liquidazione *una tantum* nel tempo può essere rivista se la situazione mutasse.

Viene, in tema di liquidazione *una tantum* in sede di separazione, ricordata la sentenza (rivoluzionaria) del Tribunale di Reggio nell'Emilia 26 marzo 2007.

Sempre in tema si alternano il giudice Giovanni Fanticini e il notaio Alessandro de Donato e viene ricordata la giurisprudenza del Tribunale di Milano che, nell'ambito dell'omologa di separazione personale, dispone l'istituzione di un trust per "dare alla moglie e alla figlia una casa" e si ricorda come dalla citata giurisprudenza risulti la linea invalicabile della proporzionalità ex art 148 cod.civ., ma anche la *causa familiae* riferita al momento di crisi della famiglia.

Vengono ricordate le possibili soluzioni del secondo caso (i) attribuzione del bene a Tizietto e dell'usufrutto alla madre, (ii) costituzione del diritto di usufrutto a favore di Caia, il bene per la nuda proprietà resta a Tizio, (iii) istituzione di un trust interno e (iv) negozio di destinazione.

Si segnala come le prime due soluzioni comportino problematiche successive e non solo. La soluzione del diritto reale di godimento ben si attaglia al negozio di destinazione, soluzione questa che, per chi non voglia affrontare la soluzione del trust interno, paragonato da qualcuno ad un "frutto esotico", ha il vantaggio di avere un buon profumo nostrano di *civil law*.

Certo, l'atto di destinazione comporta un rigoroso giudizio di meritevolezza secondo una altrettanto rigorosa cernita degli interessi di riferimento (di soggetti deboli e non solo di portatori di handicap) da tarare sulla meritevolezza di sistema e di idoneità sociale, peraltro non tipizzata, altrimenti se ne ridurrebbe eccessivamente il campo applicativo.

I notai Giuseppe Miniti e Carmine Romano propongono la soluzione pratica del secondo caso e partono dalla problematica del tipo di effetto che si vuole creare con la destinazione, ciò condiziona la formulazione stessa dell'atto: posizione obbligatoria ovvero diritto reale, soluzione aperta da definire caso per caso. La dottrina evidenzia la prospettiva dinamica e procedimentale del solo vincolo e del vincolo con trasferimento.

La soluzione della apposizione del solo vincolo di destinazione ha dal suo la natura di atto unilaterale che non comporta il necessario intervento del beneficiario, ma la notifica allo stesso. Tale struttura dell'atto ben si attaglia al nostro caso in cui il beneficiario è minore di età.

La soluzione sarebbe, secondo alcuni, contestabile in quanto le norme sul fondo patrimoniale richiedono l'intervento dei due coniugi, ma l'argomento non convince. Altrettanto dicasi per chi ritiene necessario l'intervento dei testimoni.

Se si adottasse la soluzione del vincolo che comporta il trasferimento saranno, tra l'altro, necessarie le menzioni urbanistiche.

La soluzione proposta comporta due negozi: un vincolo di destinazione ex art 2645 ter ed un trasferimento di proprietà sottoposto a termine iniziale. Anche in questo caso l'ipotesi di soluzione è positiva e concreta.

E' interessante notare come dagli anni settanta ad oggi sia cambiata la visione dell'elemento causale dei negozi di sistemazione/trasferimento nell'ambito della crisi familiare, infatti da una *causa donandi* si è passati ad una *solvendi causa*. Oggi si è individuata per tali negozi una *causa familiae*.

Si passa, infine alla trattazione del terzo caso proposto, in tema di destinazione patrimoniale e controllo gestionale dell'impresa, introdotto dal dottor Gerardo Longobardi, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, che sottolinea la atipicità del negozio di destinazione, la sua flessibilità e la sua idoneità a regolare nel contesto della successione dell'impresa, la tutela dei soggetti deboli.

Ricorda la complessità del caso proposto che comporta la regolazione di interessi parzialmente confliggenti dei vari soggetti coinvolti, complessità che diviene complessità dello stesso strumento negoziale.

Gli aspetti tributari del caso sono trattati dal dottor Maurizio Lari che tratta della tassazione diretta nel caso di titolarità nell'interesse altrui: comunemente il reddito è tassato in capo al titolare giuridico, ma ciò è giustificato dalla titolarità del reddito per ragioni proprie; quando invece si costituisce un patrimonio separato la ricchezza non può essere distorta dal fine proprio del vincolo e, di conseguenza, il reddito andrà tassato in capo al titolare degli interessi e dei bisogni e non in capo al titolare giuridico (ciò non sarà possibile, peraltro, nel caso del trust opaco). Questo *splitting* dei redditi ottenibile con il vincolo di destinazione (anche senza trasferimento) unito all'effetto segregativo, non è privo di *appeal*, a maggior ragione però il vincolo andrà sorretto con una spessa motivazione civilistica e non fiscale.

La professoressa Mirzia Bianca ricorda come in questo caso, diversamente dagli altri due, il vero problema non attiene alla scelta del fine della destinazione, bensì all'oggetto del vincolo stesso: una partecipazione in una S.r.l., il che passa attraverso l'adesione all'orientamento dottrinale, autorevole, ma non pacifico, che assimila detta partecipazione, considerato che le vicende circolatorie della stessa sono soggette a deposito per l'iscrizione al Registro delle Imprese, ai beni mobili registrati ai fini della applicabilità della norma di cui all'art 2645 ter.

Si può ricordare che la dottrina ha esteso la fattispecie del fondo patrimoniale alle quote di S.r.l.

Per altro verso la quota di S.r.l. è un modello duttile per soddisfare interessi della famiglia e

dell'impresa.

Un altro aspetto particolarmente interessante sollevato dalla relatrice è l'aspetto gestorio, non regolato dall'art. 2645 ter, diversamente da quello che avviene per il trust. Nel caso del trust, infatti, le normative di riferimento regolano comunque il profilo gestorio del trust stesso.

Per il negozio di destinazione due sono le possibili letture: la prima sostanzialistica, che, a prescindere dalla collocazione codicistica della norma, pongono l'accento sulla facoltà destinataria ovvero sul negozio, più che sulla pubblicità, sviluppando quel "frammento di disciplina sostanziale" già caro a molti autori; la seconda possibile lettura è formalistica e parte dalla collocazione della norma nel libro VI del Codice Civile per sostenere che non vi sarebbe una autonomia negoziale in sé, un negozio destinatorio come dato del sistema, bensì l'aspetto del mero vincolo oggetto di trascrizione.

La relatrice sottolinea come nel caso proposto sia importante che l'atto di destinazione regoli il rapporto gestorio, la *governance* della vicenda destinataria, in quanto anche la destinazione richiede regolamentazione dell'aspetto gestorio. La determinazione della meritevolezza del fine del vincolo, ricorda il Professor Palermo, passa proprio anche attraverso il valore assiologico dell'operazione economica unitariamente considerata.

Il professor Palermo ricorda come, prima dell'introduzione dell'art. 2645-ter, fosse arduo aprire spazi all'autonomia privata, poi con l'introduzione della norma, la stessa, ad una prima lettura di "tipicità indotta", venne riferita solo al sociale.

Eccoci alla realtà e al pensiero attuale, che, arriva a ritenere che così come ci si può obbligare, così come si possono produrre effetti reali, nei limiti di quanto prevede l'ordinamento, allo stesso modo si possono creare dei vincoli di destinazione con atti formali di autonomia privata a favore di persona determinata (diversa dal disponente), sussistendo un interesse di una certa caratura (ogni interesse viene ricordato, in qualche modo, è sempre egoistico).

Viene sottolineato, proprio ai fini del giudizio di meritevolezza dell'interesse, come l'atto vada considerato nel contesto dell'operazione negoziale complessiva, non potendo essere condivisa certa dottrina per cui l'operazione è il contratto e non, come ritiene il relatore, un complesso di negozi, atti e vicende, il che porta a dare rilevanza alla causa esterna del negozio stesso.

Si prosegue con un accenno alle possibili soluzioni, certo non il mandato, che ha il pregio della segretezza, ma fa acqua e, poi, come scindere diritto e legittimazione? All'opponibilità si

arriva solo con il negozio di destinazione, che regoli e organizzi la vicenda destinataria. (Il relatore, tra l'altro, aderisce alla tesi di chi ha ancora riserve sul trust interno). Il negozio di destinazione ha la grande virtù della flessibilità e modulabilità quanto al negozio stesso, all'interesse perseguito e agli effetti.

Il notaio Pierluigi Scalamogna ritorna sulla rilevanza del regolamento gestorio del vincolo, sebbene il profilo non sia regolato dalla norma, sull'effetto del vincolo per cui i beni vincolati possono essere utilizzati solo per lo scopo della destinazione e sulla individuazione dei soggetti che possono agire per l'adempimento.

Illustra di seguito come sia rilevante l'indicazione dei doveri e dei diritti del gestore, che qui, diversamente dal trust, è il disponente e come tali poteri gestori non siano collegati alla proprietà. Accenna anche alla problematica della infedeltà del gestore e ricorda come il bene vincolato possa circolare, tenendo presente che il disponente-gestore che abbia trasferito la proprietà non potrà ovviamente disporre. Ribadisce anche come l'autonomia privata possa trovare fondamenti di meritevolezza da istituti e casi simili.

Le soluzioni al caso vengono illustrate dai notai Maltoni e Berionne: la prima è un atto Patto di famiglia con contestuale costituzione di vincolo di destinazione, la seconda consiste nella costituzione di un vincolo di destinazione con contestuale donazione di partecipazione sociale e la terza è un trasferimento di partecipazione con costituzione di vincolo di destinazione.

Tutte e tre le ipotesi di soluzione del caso sono improntate ad una efficace regolamentazione dell'aspetto di amministrazione e gestione della partecipazione assoggettata al vincolo, un vero e proprio statuto che regola il vincolo. Si sottolinea come la pubblicità al Registro delle Imprese dovrà riguardare il trasferimento, il vincolo e lo statuto che regola il vincolo.

Per chi voglia approfondire l'argomento le soluzioni sono già pubblicate sul sito della Fondazione Italiana per il Notariato.

Il Convegno ha certamente avuto soprattutto il merito di affrontare in modo concreto e propositivo gli strumenti di separazione patrimoniale nell'ambito della famiglia di fatto, della famiglia in crisi e della successione nell'impresa con tutela di soggetti deboli.

Forse un altro merito va riconosciuto: certamente l'idea di far sedere insieme per ragionare su problemi applicativi concreti accademici, notai, avvocati e commercialisti è stata davvero buona; sembra infatti venuto il tempo che i convegni siano un po' meno vetrina e più dedicati ai problemi concreti e quotidiani del notariato.

Antonio Reschigna



CONVEGNO SULLA RIFORMA DEL NON PROFIT

Si è tenuto lo scorso 27 novembre nell' Aula Magna del Tribunale di Milano un convegno sul tema "Riforma del non profit: situazione attuale e possibili scenari futuri", promosso dalla Commissione pubblica utilità sociale ed enti non profit dell'Ordine dei commercialisti e dall'associazione Ethicando, in collaborazione con il Consiglio notarile di Milano e l'Ordine degli avvocati, sempre di Milano.

L'obiettivo del convegno era quello di far emergere le principali criticità dell'attuale sistema normativo, per proporre soluzioni tecniche, eventualmente recepibili dal legislatore, con un approccio per la prima volta interdisciplinare.

Ha aperto i lavori Marco Eugenio Di Giandomenico, Presidente dell'associazione ETHICANDO, organizzatrice del convegno. Sono seguiti i saluti istituzionali di Domenico de Stefano, Presidente del Consiglio Notarile di Milano, di Nicola Mavellia, Consigliere Delegato dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e di Enrico Moscoloni, Consigliere e Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Il prof. Stefano Zamagni, Presidente dell' Agenzia per le ONLUS, ha sottolineato l'importanza dell'interessamento e del contributo degli ordini professionali per avviare una proposta di riforma organica del terzo settore.

Le relazioni scientifiche sono state tenute da Corrado Colombo, dottore Commercialista in Milano, su "Enti Non Commerciali e esercizio di attività di impresa: un fatto da riconoscere, valorizzare e regolare"; dalla sottoscritta, su "Struttura organizzativa, riconoscimento della personalità giuridica, albi speciali: problemi attuali e prospettive di riforma" e da Marco Eugenio Di Giandomenico, dottore Commercialista ed Esperto CSR su "Nuovi modelli di Rendicontazione Etico-Sociale per Organizzazioni Non Lucrative".

A chiusura dell'incontro è stata organizzata una tavola rotonda moderata da Giuseppe Frangi, direttore di Vita, con gli interventi di Giorgio Fiorentini, Docente dell'Università Bocconi di Milano, Maria Nives Iannaccone, notaio in Milano e Adriano Propersi, Dottore Commercialista in Milano, che ha richiamato il Protocollo d'intesa tra l'Agenzia per le Onlus ed il Consiglio nazionale

del notariato che è stato firmato dal prof. Zamagni e dal Vice Presidente del Consiglio nazionale Paolo Setti a Milano lo scorso 2 dicembre.

Ma da dove nasce l'esigenza di questa riflessione?

Come noto a partire dagli anni '70, e sulla scia dell'esperienza dei paesi anglosassoni, in particolare degli USA, l'evoluzione del sistema capitalistico ha portato, come conseguenza del ritrarsi del modello del *welfare state*, al proliferare di soggetti intermedi tra individuo e Stato, operanti nel settore *non profit* inteso in senso ampio come enti che non distribuiscono utili, ad es. nei campi economico, politico, sociale, religioso, andando a coprire dei "vuoti" lasciati dallo Stato nel perseguimento di interessi collettivi, Stato che mostra il proprio *favor* a favore di questi enti con importanti agevolazioni fiscali.

Le difficoltà che incontra chi opera con questo tipo di organizzazioni nascono dall'incapacità dimostrata dal legislatore di adeguare la normativa codicistica, nata in un periodo di totale disfavore per questi enti, all'evoluzione sociale del settore, avvenuta coniugando spesso l'attività *non profit* a quella d'impresa, a volte rivolta al mercato, a volte agli associati (*public e mutual benefit*), che ha causato una crescente "ibridazione" degli istituti codificati, anche a fronte di un concomitante progressivo calo di centralità dello scopo lucrativo nelle società di capitali (si pensi ad esempio all'istituto della cooperativa sociale, in cui si ha un uso della cooperativa a scopi ideali realizzati però attraverso un'attività economica (lg.8-11-91 n.381 o dell'impresa sociale), oltre che dalla grande varietà di situazioni che si possono incontrare, dalla piccola associazione operante a livello locale alla grande fondazione che gestisce ingenti patrimoni ecc.

Inadeguate già dalla loro introduzione, ridotte a seguito dell'abrogazione di varie norme (art.17 c.c.; art. 600 c.c. ; art. 782 quarto comma; art. 786 c.c.), le norme del codice civile non danno nemmeno una definizione di associazioni e fondazioni, tanto che la dottrina per molto tempo ha definito in negativo l'associazione, per sottrazione da società e comunione, nè dello scopo non lucrativo o delle finalità da perseguire.

La lacunosità e l'inadeguatezza della normativa, non pensata per un fenomeno di larga portata,

hanno da sempre fatto sì che si dovessero integrare dette lacune mediante un rinvio, tradizionalmente effettuato con riguardo alla disciplina delle società di capitali e delle cooperative, in quanto anch'esse soggetti di diritto autonomi, dotati di personalità giuridica.

Peraltro il rinvio alle norme delle società di capitali ha dovuto essere ripensato alla luce della riforma del 2003, in quanto mentre prima la disciplina della s.r.l. ricalcava pedissequamente quella della s.p.a. con largo utilizzo della tecnica del rinvio, ora s.p.a., s.r.l. e cooperative hanno una regolamentazione diversa l'una dall'altra, e dunque un'applicazione analogica della normativa propria dell'una o dell'altra deve essere valutata alla luce dei singoli casi.

Per gli organismi del libro I c.c. tradizionalmente sono stati individuati due elementi individuativi ed inderogabili:

- a) il divieto di distribuzione di utili ("*non distribution constraint*");
- b) il limite per i privati di non creare nuovi tipi, con obbligo quindi di utilizzare quelli esistenti, pur dando loro un contenuto anche atipico.

Nella pratica è accaduto che:

- siano state configurate strutture "ibride", quali la fondazione di partecipazione, che hanno avuto grande diffusione;
- si sono assottigliati i limiti tra attività lucrative e non, sia con riferimento all'attività d'impresa svolta da enti *non profit*, sia con riferimento al ripensamento dello scopo di lucro per le società, che ha portato a consentire anche l'esercizio di imprese *low profit*.

Tale evoluzione è stata recepita in via primaria dal legislatore fiscale, ed i criteri cui egli si è attenuto nella legislazione speciale che si è moltiplicata negli ultimi anni sembrano essere quelli di:

- individuare una gerarchia valoristica, data dagli scopi perseguiti (si veda ad esempio il d.lgs. 469/97 sugli enti non commerciali e le ONLUS);
- prevedere una eterogeneità delle strutture organizzative utilizzabili (possono essere Onlus, ad esempio, fondazioni, associazioni, ed enti ecclesiastici; l'art. 3 della legge quadro sul volontariato - L.11 agosto 1991 n.266 - stabilisce che "è considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art.2, l'art.1 del D. L.vo 24 marzo 2006 n.155 in tema di impresa sociale stabilisce che: "infine tali strutture possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini"), manifestando un progressivo disinteresse per i tipi, consentendo l'esercizio di attività *non profit* anche a società (l'impresa sociale), dando rilievo allo scopo ed all'eterodestinazione dei proventi di attività economiche, senza che da nessuna parte venga definito il concetto di scopo ideale se non in negativo, per sottrazione all'attività imprenditoriale delle società;
- non ritenere incompatibile con le organizzazioni *non profit* la presenza di lucro soggettivo

(cooperative sociali).

Con la trasformazione eterogenea si è progredito in questo processo, con una normativa da più parti criticata per l'ampiezza delle fattispecie considerate.

Questa evoluzione ha anche portato in alcuni casi ad un uso distorto degli istituti esistenti, producendo dei veri "mostri giuridici": si pensi ad esempio all'impresa sociale, che consente di adottare la forma di società di capitali, ma con il divieto statutario di distribuzione degli utili.

Peraltro, a fronte delle agevolazioni di natura fiscale, le leggi speciali hanno richiesto requisiti formali ulteriori e più stringenti rispetto a quanto previsto dal codice, ed esplicitamente ammesso l'esercizio di attività economica da parte degli enti *non profit*. Non solo: l'interpretazione della normativa speciale da parte dell'Agenzia delle entrate ha portato a letture restrittive delle norme di legge, a volte ingiustificate, creando confusione e comportando aggravii per gli enti, che spesso vengono richiesti di modificare gli statuti per poter continuare ad usufruire delle agevolazioni (si pensi ad esempio all'interpretazione dell'Agenzia delle entrate in merito alla compatibilità tra il principio di democraticità e la previsione statutaria della possibilità per gli associati di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblea).

Si pensi, ancora, alle richieste di informazioni sempre da parte dell'Agenzia delle entrate: per ultimo il modello EAS, che doveva essere consegnato entro il 15 dicembre dagli enti associativi per la comunicazione dei dati rilevanti a fini fiscali, per poter continuare ad usufruire delle agevolazioni: un numero di domande cui rispondere francamente eccessivo, e questo perchè manca un regime di pubblicità unitario ed adeguato dal quale si possano attingere le necessarie informazioni.

Il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, pur migliorato con il d.lgs. 361, fa rilevare ancora grandi differenze sul territorio in ordine alla tempistica, ai criteri che vengono seguiti ed ai requisiti, soprattutto per quanto attiene al patrimonio, per ottenere l'iscrizione.

Anche il concetto di adeguatezza del patrimonio ai fini del riconoscimento va rivisto, alla luce del fatto che ormai la liquidità degli enti *non profit* deriva fondamentalmente dall'esercizio dell'attività di *fund raising*, che viene spesso svolta a livello professionale, o da attività di natura economica, più che dalla dotazione iniziale.

Il precedente governo aveva varato un disegno di legge delega per la riforma delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute disciplinate nel primo libro del codice civile, al fine di dare sostegno al settore con una disciplina organica della materia.

Il progetto di riforma (cosiddetto Pinza) era ispirato ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere un'ampia autonomia statutaria tale da consentire il pieno conseguimento delle finalità

dell'ente e la tutela degli interessi coinvolti;

b) riconoscere in particolare ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, all'amministrazione e alla rappresentanza, ai procedimenti decisionali e agli strumenti di tutela degli interessi degli associati e dei fondatori;

c) disciplinare il vincolo di non distribuzione degli utili e del patrimonio dell'ente secondo principi di trasparenza e di tutela dell'affidamento dei terzi anche in caso di scioglimento particolare del vincolo associativo o di partecipazione e di estinzione dell'ente;

d) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali, l'attribuzione della responsabilità limitata;

e) prevedere una distinta disciplina per le associazioni e per le fondazioni, prevedendo che tali discipline possano trovare applicazione anche ad altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro;

f) articolare la disciplina delle associazioni e delle fondazioni in relazione agli interessi coinvolti e avendo riguardo in particolare alla modalità di formazione del patrimonio, allo scopo, all'attività dell'ente, ai rapporti con i terzi;

g) assicurare la partecipazione personale degli associati e la centralità dell'assemblea, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate, prevedendo tuttavia limiti alla raccolta delle deleghe, coerenti con i principi di cui alle lettere precedenti;

h) prevedere regole statutarie volte ad assicurare la trasparenza dell'attività nei confronti dei soci e la sua corretta rendicontazione;

i) nel rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative, disciplinare l'esercizio dell'impresa nel pieno rispetto della tutela dei terzi e delle finalità dell'ente senza scopo di lucro, operando, ove necessario, il coordinamento con la disciplina dell'insolvenza;

j) valorizzare l'esercizio dell'attività imprenditoriale, definendo i compiti e le responsabilità degli organi sociali e prevedendo altresì un assetto organizzativo idoneo a promuovere l'efficienza e la correttezza della gestione dell'impresa, considerando altresì le dimensioni e la natura dell'attività;

k) prevedere, ove necessario, a quali condizioni e in quali limiti possano trovare applicazione alle associazioni e alle fondazioni le norme previste dal titolo V e VI del libro quinto del codice civile;

l) prevedere, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali, un sistema di riconoscimento della personalità giuridica analogo a quello dettato per le società all'articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340, precisando le modalità del controllo notarile in sede di costituzione nonché in relazione alle modifiche dell'atto costitutivo;

m) semplificare il procedimento di costituzione, eliminando gli adempimenti non necessari,

confermare che il riconoscimento è condizionato alla liceità dello scopo, imporre la forma dell'atto pubblico per il contratto associativo e per l'atto di fondazione ovvero per la deliberazione con la quale l'associazione chiede il riconoscimento;

n) collegare il perdurare della limitazione della responsabilità al rispetto di un rapporto tra i fondi propri e il complessivo indebitamento della persona giuridica;

o) prevedere che la limitazione della responsabilità possa perdurare nonostante il mancato rispetto del rapporto attraverso la stipulazione di una polizza assicurativa a copertura dell'indebitamento eccedente il rapporto;

p) confermare per le associazioni che non godono della responsabilità limitata ovvero che hanno perso la limitazione della responsabilità, la vigente disciplina della responsabilità per le obbligazioni assunte di cui all'articolo 38 del codice civile, precisando i soggetti responsabili, la responsabilità per le obbligazioni nascenti da fatto illecito nonché la responsabilità per le obbligazioni sociali in caso di insolvenza.

Esistono due proposte di legge (Vietti e Leddi) non molto dissimili dalla precedente, presentate dall'opposizione a fine 2008 ma non si hanno notizie dell'*iter* dei lavori delle commissioni.

Le istanze da tenere presenti in una prospettiva di riforma organica del settore, in funzione sia di un principio di certezza e di affidabilità nel rapporto con i terzi, sia anche per facilitare l'accesso al credito da parte degli enti che operano nel settore (che è un altro problema molto sentito) dovrebbero in estrema sintesi essere:

- una normativa chiara ed esaustiva, per rispondere all'esigenza di trasparenza ed affidabilità dell'operare di questi enti con i terzi e con le pubbliche amministrazioni; il rafforzamento della struttura di *governance* ai fini di una maggiore affidabilità; il principio di autonomia statutaria; l'esistenza di controlli sia in fase di costituzione che nella vita dell'ente, eventualmente legati a determinate soglie patrimoniali;
- la previsione di patrimoni minimi o forme analoghe di garanzia; o, come previsto nei disegni di legge, il riconoscimento della limitazione della responsabilità correlato al rispetto del perdurare del rapporto tra fondi propri ed indebitamento;
- la forma dell'atto pubblico per la costituzione e le modificazioni degli enti *non profit*;
- un procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica analogo a quello previsto per le società, con il controllo "omologatorio" affidato ai notai; un sistema di pubblicità efficiente, affidato al registro delle imprese, da eseguire in via telematica e che garantisca uniformità di trattamento, che favorisca la registrazione di tutti gli enti *non profit*;
- l'obbligatorietà della redazione di un bilancio, e la tenuta di scritture contabili;
- la responsabilità di chi agisce in nome e per

conto di un ente non riconosciuto; la disciplina dell'attività di impresa, l'assoggettabilità a procedure concorsuali; la previsione di titoli di debito o assimilati per il reperimento di risorse finanziarie;

- una disciplina esaustiva per le operazioni straordinarie;

- l'affidamento all'Agenzia delle Onlus della funzione di autorità garante del terzo settore, che promuova principi e prassi uniformi, e svolga attività di controllo sull'attività degli enti.

L'intervento del dott. Colombo si è focalizzato principalmente sull'esercizio di attività commerciali da parte degli enti *non profit*. Partendo dall'esempio delle fondazioni che svolgono attività socio-assistenziali o formative, ha sottolineato come in pratica spesso accada che per alcuni enti l'intera attività svolta rientri in ambito "commerciale", in regime di convenzione con Asl e regioni; che il patrimonio possa essere rilevante, ma tutto investito negli immobili utilizzati per lo svolgimento dell'attività (tipicamente per quelle costituite da lunga data) o viceversa essere minimo, paragonabile a quello di una società non molto capitalizzata. Le risorse per lo svolgimento dell'attività arrivano dalle convenzioni con gli enti pubblici, o dal pagamento dei servizi da parte degli utenti, ovvero ancora da campagne di *fund raising*. Di che cosa hanno bisogno queste tipologie di enti?

Che in sede di costituzione e di determinazione del patrimonio, non si debba usare come parametro il concetto di "patrimonio adeguato allo scopo", che è un concetto risalente a quando le fondazioni traevano proprio dalle rendite del patrimonio i fondi necessari per la propria attività anche caritativa, e che può dare adito a differenti interpretazioni e ad ambiguità; che, invece, prendendo la strada del riconoscimento notarile, si affermi la loro equiparabilità alle imprese e alle società, dalle quali le differenzia la impossibilità di distribuzione di utili e lo scopo non direttamente economico, mutuando dal diritto societario e dell'imprenditore il concetto di patrimonio come tutela dell'affidamento dei terzi, dichiarato e pubblico, e tutta la normativa a tutela dell'affidamento nella attività imprenditoriale compresa la pubblicità dei bilanci e le fattispecie di intaccamento o perdita del patrimonio e di soluzione dei casi di insolvenza.

E coerentemente con questo, si permetta il riconoscimento giuridico con patrimoni non necessariamente superiori a quelli delle società a responsabilità limitata; ancora, che, di fronte ad una realtà *non profit* di questo genere, il controllo amministrativo sia eliminato, e sostituito, quanto ai rischi di tipo economico, dal meccanismo di pubblicità dei bilanci e, ove si tratti di attività soggette ad accreditamento o convenzione, dal controllo già di fatto esercitato, in maniera puntuale ed assorbente, dall'Ente accreditante o convenzionante; che si stabiliscano principi di *governance* e di gestione del ricambio all'interno

degli organi amministrativi che, per la natura particolare delle fondazioni, impediscano casi di stallo gestionale ed eliminino le attuali varietà non regolate delle norme che presiedono alla nomina degli organi stessi; che la fattispecie di ente non commerciale che svolge prevalentemente attività commerciale non snaturando i propri fini, per questa attività sia soggetto allo *status* imprenditoriale.

Tra l'altro, la recente approvazione da parte dell'Agenzia delle Onlus delle linee guida sulla redazione del bilancio, che ha ulteriormente rafforzato la dignità culturale ed economica, per gli enti con entrate inferiori a 250.000 euro, del rendiconto ad entrate/uscite di tipo finanziario, dovrebbe essere tenuta presente, riservando i controlli e la *governance* complicata agli enti che superino determinati e rilevanti limiti relativi ai ricavi e all'attivo patrimoniale.

Il dott. Colombo ha riassunto il proprio intervento individuando i seguenti elementi che dovrebbero essere tenuti presenti in una prospettiva di riforma:

1. Una disciplina coerente, chiara e uniforme del patrimonio, della perdita del patrimonio, dell'insolvenza e della responsabilità degli amministratori;

2. Una chiara assimilazione dell'ente non commerciale che esercita attività commerciale all'imprenditore, assumendone oneri e onori;

3. Una disciplina della *governance* che, all'interno della libertà di associazione, stabilisca regole certe per il funzionamento civilistico degli enti, lasciando la disciplina della loro attività alle particolari norme che riguardano le attività stesse;

4. Una disciplina della responsabilità civilistica degli amministratori che da una parte metta i soggetti che assumono ruoli importanti di fronte a chiare regole di comportamento, ma dall'altra non provochi la "fuga" dalle cariche di tante persone di buona volontà che gratuitamente accettano di condurre o amministrare opere *non profit*; in questo caso, come nel caso del punto seguente, diventa importantissima una selezione dimensionale, per impedire casi di *overdeterrence* nei casi di realtà di piccole e medie dimensioni;

5. Una normativa che premi la trasparenza e la visibilità di tutti i soggetti che attingono alla fede pubblica, senza oberare di controlli tutta la platea di soggetti che hanno un ben limitato numero di *stakeholders*.

6. Una valorizzazione dell'impresa sociale come modalità operativa del *non profit*.

Il prof. Di Giandomenico ha approfondito i temi legati al concetto di responsabilità sociale di impresa, mentre il prof. Fiorentini ha accennato fra l'altro al gruppo di lavoro costituito in Lombardia per riflettere specificamente sul possibile ruolo dell'impresa sociale *non profit*, intesa come formula imprenditoriale che introduce elementi di discontinuità rispetto ai modelli di gestione economica e manageriale che sono entrati in difficoltà strutturale con la crisi.

Obiettivo generale della proposta è la promozione di nuove imprese sociali in Lombardia come strumento per favorire la riconversione parziale o totale di aziende in crisi in particolari settori produttivi e territori, offrendo nuove opportunità di lavoro per soggetti coinvolti; la stabilità occupazionale di lavoratori svantaggiati, con particolare riferimento al reinserimento di lavoratori in mobilità o esposti a situazioni di crisi

aziendali.

Il convegno dovrebbe essere replicato nei primi mesi del prossimo anno con la partecipazione di esponenti del mondo politico, per attivare un confronto e offrire un apporto concreto da parte degli ordini professionali alla tanto auspicata riforma del settore *non profit*.

Monica De Paoli

CLAUSOLA PENALE INSERITA IN UN ATTO SOGGETTO AD IVA ED IMPOSTA DI REGISTRO

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino, sezione IX, con sentenza emessa il 22 luglio 2009 n. 865/09 – Pres. Denaro – Rel. Gratteri ha così deciso:

... “ Il Collegio giudicante osserva che nella controversia in esame e’ pacifico che il contratto sottoposto a registrazione debba essere tassato con l’applicazione dell’imposta fissa di registro per quanto attiene all’obbligazione principale che ha ad oggetto un’operazione economica soggetta ad Iva. L’ufficio tributario però pretende anche il pagamento di una seconda tassa fissa con riguardo alla clausola penale inserita nel contratto. Tale pretesa di una seconda tassa fissa – ad avviso di questa commissione tributaria – è illegittima, giacché la formalità della registrazione e’ unica ed e’ avvenuta inscindibilmente tanto con riguardo all’obbligazione principale quanto con riguardo alla clausola penale inserita nell’unico contratto registrato. Il secondo comma dell’art. 41 del D.P.R. n. 131 del 1986, nello stabilire che l’imposta di registro non può in nessun caso essere inferiore alla misura fissa indicata nella Tariffa allegata alla legge stessa, riconosce il principio che la registrazione assolve un servizio pubblico il cui costo corrisponde alla misura fissa della tassa; da ciò consegue che una sola formalità – come nel caso di specie – non può essere remunerata più di una volta e che l’Ufficio chiamato a registrare l’atto non può pretendere il pagamento doppio della misura minima della tassa. Il terzo e il quinto motivo del ricorso sono dunque fondati e devono essere accolti. Restano assorbiti i rimanenti motivi.

*Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi 400 euro seguono la soccombenza”
P.Q.M.*

*La commissione accoglie il ricorso. Condanna l’ufficio alla rifusione a favore della ricorrente delle spese di giudizio liquidate in euro 400.
Torino, 22 luglio 2009.*

Il fatto

Il caso giudicato dalla CPT di Torino ha avuto riguardo alla tassazione di un contratto di affitto di ramo d’azienda corrente all’interno di un centro commerciale.

Il contratto, soggetto ad I.V.A., prevedeva come d’uso una serie di clausole penali volte, evidentemente, a salvaguardare l’unità dell’avviamento commerciale dell’intera azienda.

L’Amministrazione Finanziaria, rettificando l’autoliquidazione effettuata dal notaio, richiedeva il pagamento di una ulteriore imposta fissa di registro, oltre a quella già corrisposta per la registrazione del contratto soggetto ad I.V.A.

Testualmente, la motivazione dell’avviso così recitava: “*recupero imposta di registro in misura fissa per rettifica tassazione atto. La clausola penale inserita in un atto soggetto alla applicazione dell’I.V.A. rappresenta imposizione autonoma, soggetta ad imposta in misura fissa in quanto esclusa dall’I.V.A. D.P.R. 632/1972 art. 15 c.1 – art. 21 comma 1 e art. 40 T.U. 131/1986. Vedi anche Risoluzione Minist. Prot. 310388/1990*”.

Contro tale avviso, in qualità di notaio a cui è stato personalmente notificato lo stesso, è stato proposto ricorso ex art. 18 D.lgs. n. 546/92 alla competente Commissione Provinciale.

La legittimazione del Notaio nel processo tributario

La sentenza in epigrafe, accogliendo il ricorso proposto dal Notaio, conferma, implicitamente, la legittimazione dello stesso, quale soggetto richiedente la registrazione di un atto da lui ricevuto, ad impugnare in proprio l’avviso di maggior liquidazione notificatogli.

Sulla questione circa la legittimazione del Notaio ad intervenire nel processo tributario si è già espressa la giurisprudenza di legittimità.

La Corte di Cassazione, con sentenza emessa in data 8 marzo 2006 n. 4954, nel respingere il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria, ha affrontato in via preliminare tale questione differenziando peraltro due ipotesi.

La Corte ha distinto il caso in cui il Notaio voglia ricorrere contro un avviso di maggior liquidazione di un atto da lui ricevuto, da quello in cui il Notaio voglia agire per la ripetizione di eventuali imposte indebitamente versate.

Mentre nel primo caso - che è stato oggetto diretto di esame da parte della citata Corte Suprema - è stata ammessa la legittimazione "in proprio" del Notaio, nel secondo caso è stata negata.

Preme tuttavia osservare che la Corte, nel decidere, non ha preso posizione in ordine alla qualificazione del pubblico ufficiale tenuto alla registrazione, se mero responsabile d'imposta ovvero sostituto d'imposta.¹

Nel D.P.R. n. 131/1986 (T.U. sull'imposta di registro) due norme si occupano della "responsabilità tributaria" del Notaio.

L'art. 10 lo contempla tra i soggetti obbligati a richiedere la registrazione con riguardo agli atti da esso redatti, ricevuti o autenticati.

L'art. 57 lo contempla tra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta principale di registro, in solido con altri soggetti tra cui, evidentemente, quelli nel cui interesse è stata richiesta la registrazione.

In dottrina due sono fondamentalmente le tesi sostenute in argomento.

L'una considera il Notaio un mero responsabile di imposta, come tale estraneo al rapporto tributario, in quanto unicamente fideiussore ex lege per il pagamento.

L'altra ritiene che il Notaio debba essere qualificato quale sostituto di imposta, coobbligato in solido con il contribuente e quindi controparte della pretesa tributaria, sia pure ai soli fini di facilitare l'adempimento fiscale.

Come sopra anticipato, la Cassazione nella sentenza n. 4954 dell' 8 marzo 2006 ha deciso che, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla qualificazione del Notaio tenuto alla registrazione, non si possa dubitare che la sua legittimazione deriva, incontestabilmente, dalla circostanza stessa che la pretesa del Fisco sia azionata nei suoi confronti.

Nella fattispecie all'esame della Corte, come pure nel caso oggetto di esame da parte della CTP di Torino, l'avviso di accertamento era stato notificato personalmente al notaio, indicato come destinatario della pretesa erariale.

Appare evidente che in tal caso il Notaio - a detta della stessa Corte, con la quale non si può che

¹ La definizione di sostituto e responsabile d'imposta è contenuta nell'art. 64 del D.P.R. 600/73 il quale così recita: "Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso.

Il sostituto ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta.

Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa".

condividere la tesi - ha un interesse diretto e, conseguentemente, è legittimato a contestare la pretesa tributaria al fine di evitare che la stessa possa essere ancora discussa nell'*an* come pure nel *quantum*.

Conseguentemente, appare altrettanto ovvio, - sempre a detta della stessa Corte di Cassazione - che la difesa del Notaio non possa essere limitata alla sua personale responsabilità, ma debba essere estesa alla stessa sussistenza o quantificazione del tributo preteso.

Quanto invece al diverso ruolo all'interno del processo tributario in ordine alla richiesta di rimborso di somme pagate in eccedenza, si ricorda che la citata Cassazione, confermando la giurisprudenza precedente, ha negato la legittimazione del Notaio motivando come lo stesso sia in tal caso un soggetto estraneo al rapporto tributario².

Sempre secondo la Cassazione occorre qui considerare che il tenore letterale dell'art. 77 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 limita il diritto di rimborso delle somme indebitamente corrisposte al "contribuente", ed al "soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata", pertanto, una volta estinta l'obbligazione tributaria, l'eventuale diritto al rimborso non può che competere al soggetto destinato ad essere definitivamente inciso dalla pretesa e non al mero coobbligato per il pagamento dell'imposta che ha il diritto di rivalsa nei confronti del debitore principale.³

Brevi note sulla clausola penale

L'articolo 1382 del codice civile intitolato "Effetti della clausola penale" recita che: " la clausola con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento della prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno".

Circa la natura giuridica della clausola penale, la tesi tradizionale in dottrina ancor oggi maggioritaria⁴, unitamente alla giurisprudenza⁵, asserisce che la stessa costituisce un patto accessorio al contratto che rafforza l'obbligazione

² V. (Cass., Sez. trib., 21 novembre 2002, n. 16390 e Cass., Sez. trib., 23 settembre 2004, n. 19172).

³ Per una acuta critica si veda peraltro lo Studio n. 105-2006/T del Consiglio Nazionale del Notariato.

⁴ v. MIRABELLI, *Delle obbligazioni*, in *Comm. cod. civ.* (art. 1321- 1469), *Dei contratti in generale*, Torino, 1980, 332 ss. ; BIANCA, *La Responsabilità*, 227; DE NOVA, *Clausola penale*, *D. 4a ed*, 378; ROSELLI, *Clausola penale e caparra*, *Tr. Bessone*, XIII, 5, 445 e ss.

⁵ V. Cass., 8 aprile 1998, n. 3641, in *Giust. civ.*, *Mass.*, 1998; Cass., 6 novembre 1998, n. 11204, in *Giust. civ.*, *Mass.*, 1998; Cass., 10 giugno 1991, n.6561, in *Giust. civ.*, *Mass.*, 1991; Cass., 29 dicembre 1984, n. 5305, in *Giur. it.*, *Mass.*, 1985; Cass., 31 gennaio 1989, n. 595 in *Giust. civ.*, *Mass.*, 1989.

contrattuale, con la funzione di predeterminare l'ammontare del danno per il caso di inadempimento o di ritardo. La penale rappresenta quindi uno degli elementi accidentali del contratto ed è destinata a completare il regolamento negoziale di cui fa parte⁶.

Come noto, mentre la presenza degli elementi cosiddetti essenziali del contratto è prevista come necessaria al fine della validità del contratto, l'inserimento all'interno della pattuizione anche di uno o più elementi che si usa definire "accessori", avendo la funzione di modificare o precisare il contenuto del contratto per meglio adattarsi alle esigenze concrete degli stipulanti, è previsto come solo eventuale sicché la loro assenza non è atta ad inficiare il contratto stesso.

Tra gli elementi accidentali del contratto vi è pure la clausola penale.

Le funzioni principali sono la maggiore garanzia di puntuale e tempestivo adempimento e la preliquidazione convenzionale del danno per l'eventualità dell'inadempimento e/o del ritardo, allo scopo di evitare costose e lente decisioni giurisdizionali sul punto.

Il nesso causale e l'articolo 21 comma 1 del D.P.R. 633/1972

L'avviso di liquidazione oggetto di ricorso si è basato sul presupposto, peraltro errato, che la clausola penale costituisce una disposizione autonoma rispetto al contratto a cui accede, ricadente pertanto sotto il disposto dell'articolo 21 comma 1 del D.P.R. 131/86.

Una conferma della natura accessoria della clausola penale può trarsi pure dalla disciplina circa la sorte della stessa di fronte alle vicende dell'obbligazione principale.

Il codice civile previgente dopo aver definito nell'art. 1209 la clausola penale come "quell'accordo con cui una persona, per assicurare l'adempimento di una obbligazione si obbliga a qualche cosa nel caso in cui non l'adempia o ne ritardi l'esecuzione", ne faceva derivare, quali dirette conseguenze giuridiche previste espressamente dall'art. 1210, che la nullità della clausola penale non produceva mai la nullità dell'obbligazione principale, mentre la nullità dell'obbligazione principale produceva quella della clausola penale.

La clausola penale aveva dunque il carattere di patto accessorio rispetto all'obbligazione principale che era sempre e necessariamente supposta.

Sotto il nuovo codice, la dottrina maggioritaria⁷

6

Per CATAUDELLA, *Sul contenuto del contratto*, Milano, 1966, 220, non sarebbe neppure possibile configurare una penale nelle obbligazioni non contrattuali.

⁷ V. MAGAZZÙ, voce *Clausola penale*, in *Enc. dir.*, vol. VII, Milano, 1960, 190; MARINI A., *La clausola penale*, Napoli, 1984, 66 ss; GRASSETTI, voce *Clausola del negozio*, in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, 79 ss.; ZOPPINI, *La pena contrattuale*, Milano, 1991, 212.

continua ad ammettere pacificamente che la nullità dell'obbligazione principale produce la nullità della clausola penale prevista per l'inadempimento, in quanto il venir meno della prima priva di efficacia la seconda.

La Suprema Corte ha poi ribadito che la nullità del contratto principale per contrasto con norme imperative ne travolge tutte le clausole e, quindi, anche la clausola penale, della quale la validità del contratto costituisce presupposto logico e giuridico⁸.

D'altra parte, non sono solo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti⁹ a concepire la clausola penale quale una pattuizione accessoria del contratto, ma è la stessa Amministrazione Finanziaria a riconoscere che "*Invero, la clausola penale è un patto accessorio del contratto posto dalle parti al fine di rafforzare il vincolo contrattuale - con funzione sia di coercizione all'adempimento che di predeterminazione della misura del risarcimento per l'inadempimento*"¹⁰.

Venendo al profilo tributario della fattispecie in esame, occorre procedere alla disamina dell'art. 21 del D.P.R. 131 del 1986, intitolato "Atti che contengono più disposizioni" il quale così recita:

"1) Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.

2) Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa.

3) Non sono soggetti ad imposta gli accolti di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonché le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono."

La giurisprudenza anche di legittimità¹¹,

⁸ V. *ex multis*, Cass., 10 giugno 1995, n. 6555, in *Foro it.*, Rep., voce *Contratto in genere*, 424.

⁹ V. Cass., 6 novembre 1998, n. 11204, in *Foro it.*, Rep., 1998, voce *Contratto in genere*, 419, Cass., 17 ottobre 1985, n. 5122, in *Foro it.*, Rep., 1985, voce *Contratto in genere*, n. 193, Cass., 10 dicembre 1979, n. 6415, in *Giust. civ.*, Rep., 1979, voce *Obbligazioni e contratti*, n. 41, Cass., 17 ottobre 1969, n. 3387, *Giust. civ.*, Mass., 1969, 1716, Cass., 25 luglio 1966, n. 2055, in *Giust. civ.*, Mass., 1966, 1175, Cass., 29 dicembre 1952, n. 3273, in *Foro it.*, Mass., 1952, 754.

¹⁰

v. Risoluzione n. 91 del 16 luglio 2004.

¹¹

Già la Cass. sez. I, n. 8142/96 aveva statuito che "*l'atto complesso va assoggettato a un'unica tassazione di registro, in quanto le varie disposizioni sono rette da un'unica causa e, quindi, derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre...*" . V. anche Cassazione, n. 9938 del 13 novembre 1996 ove si è statuito che "... *l'atto complesso va assoggettato ad un'unica tassazione come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa, in quanto le varie disposizioni sono rette da*

nell'affrontare la diversa problematica del contratto misto, di quello complesso e di quello collegato, ha sempre ritenuto discriminante, ai fini della autonoma tassazione, l'unicità o meno della causa del contratto.¹²

La prassi tributaria appare d'altra parte concorde. Così è quanto emerge dalla recente Risoluzione n. 225/E del 5 giugno 2008, ove si è ribadito che *"Appare evidente, quindi, che il legislatore, ai fini dell'imposta di registro individua, quale criterio di imposizione relativo agli atti che recano più disposizioni, quello che attribuisce rilevanza al nesso causale intercorrente tra le disposizioni stesse. Il legislatore fiscale, quindi, fa propria la distinzione di matrice civilistica tra collegamento negoziale (primo comma dell'articolo 21 del TUR) e negozi complessi (secondo comma dell'articolo 21 del TUR). Tale distinzione va ricercata nell'elemento causale, vale a dire nella funzione economico-sociale che caratterizza il negozio giuridico (v. Risoluzione del 17 dicembre 2004, n. 156/E). Il negozio complesso si caratterizza per la fusione nel contenuto di un unico negozio di più elementi. Nel collegamento negoziale, invece, i singoli negozi sono strutturalmente autonomi e inquadrabili in distinti schemi causali. Tutto ciò comporta che nel negozio complesso i singoli negozi che lo compongono non sono suscettibili di autonoma valutazione, in quanto sono riconducibili ad un unico rapporto giuridico. Si applica, pertanto, ai fini dell'imposta di registro, la disposizione recata dall'articolo 21, secondo comma, del TUR... (v. Risoluzione del 17 dicembre 2004, n. 156/E)"*.¹³

un'unica causa e, quindi, derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, ..." .

¹² Ricordiamo che il criterio distintivo fra contratto unico, seppur misto o complesso, e contratto collegato viene ravvisato nell'elemento sostanziale dell'unicità o pluralità degli interessi perseguiti.

Nel caso di contratto misto o complesso, la disciplina del contratto è unitaria, come unitaria ne è la causa, da ravvisarsi in quella del negozio di maggior rilievo.

Il "contratto collegato" - ma meglio dovrebbe parlarsi di contratti collegati - non è un tipo particolare di contratto ma costituisce uno strumento di regolamentazione degli interessi economici delle parti caratterizzato dal fatto che le vicende che investono un contratto (invalidità, inefficacia, risoluzione, ecc.) possono ripercuotersi sull'altro, seppure non in funzione di condizionamento reciproco, ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro, e non anche viceversa, e non necessariamente in rapporto di principale ad accessorio.

¹³ Nella Risoluzione n. 156/E del 17 dicembre 2004, già si leggeva che: *"Per quanto concerne l'unicità della causa ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, relativo agli "Atti che contengono più disposizioni", tale norma distingue a seconda che le disposizioni derivino o meno "necessariamente, per la loro intrinseca natura", le une dalle altre, a seconda cioè che si tratti di "negozi complessi" o "negozi collegati". Nel primo caso, va tassata solo la disposizione che da luogo all'imposizione più onerosa (secondo comma); nel secondo, ciascuna disposizione va autonomamente tassata. La distinzione tra negozio complesso e negozio collegato va ricercata nell'elemento causale, cioè nella funzione economico-sociale che identifica e caratterizza il*

In sintesi, se unica è la causa, unica deve essere l'imposizione fiscale.

Se gli elementi accessori del contratto, non solo non sono atti a svolgere un autonomo ruolo sotto il profilo causale, ma neppure sono atti ad incidere sulla causa del contratto a cui accedono, un contratto contenente una clausola penale non può che considerarsi unico, poiché unico è il rapporto giuridico tra i contraenti, unica è la causa ad esso sottesa e pertanto unica deve essere l'imposizione fiscale.

Nel più vi è infatti certamente contenuto anche il meno.

Se il contratto misto e quello complesso sono soggetti ad un'unica tassazione in quanto le varie disposizioni sono rette da un'unica causa e, quindi, derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, allora - a maggior ragione - un contratto, soggetto ad I.V.A., per quanto contenente una o più clausole penali, non può che scontare un'unica imposta di registro da corrispondersi in misura fissa, ai sensi del disposto dell'art. 40 T.U. 131/1986.

La clausola penale e l'articolo 15 comma 1 del D.P.R. 633/1972.

La motivazione addotta dall'Agenzia delle Entrate, sopra riportata, ha fatto anche erroneamente riferimento - a parere di chi scrive - all'articolo 15 comma 1 del D.P.R. 633/1972.

Si ricorda che detto articolo intitolato *"Esclusioni dal computo della base imponibile"* dispone al primo comma che *"non concorrono a formare la base imponibile: 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente..."* .

Costituisce opinione prevalente che le somme a tal titolo corrisposte - ripetesì corrisposte - non rientrino nell'ambito di applicazione dell'I.V.A. e siano pertanto soggette, per il noto principio di alternatività di cui all'art. 40 del D.P.R. 131/1986, all'imposta proporzionale di registro.

La norma parla espressamente - e solo - di *"somme dovute"*, ossia di somme immediatamente ripetibili.

Essa quindi non può che riguardare operazioni

negozio giuridico. Il negozio complesso è caratterizzato dalla fusione nel contenuto di un unico negozio di più elementi, ciascuno dei quali, isolatamente considerato, ne formerebbe uno distinto; fondendosi in un'unica causa, i singoli negozi non sono suscettibili di autonoma considerazione, in quanto sono riconducibili ad un unico rapporto. Nel negozio collegato, invece, i singoli negozi, pur essendo funzionalmente collegati, sono strutturalmente autonomi e inquadrabili in distinti schemi causali. L'unitarietà dell'interesse perseguito è realizzata attraverso contratti diversi, che si caratterizzano per un interesse immediato autonomamente identificabile, che è tuttavia parziale rispetto a quello unitario prefisso attraverso l'insieme dei contratti. Le stesse parole si ritrovano pure nella Massima della Cassazione Sez. tributaria, sentenza n. 6082 del 12 maggio 2000 ove si legge che: "Ond'è che il criterio distintivo fra contratto unico, se pur misto o complesso, e contratto collegato va ravvisato nell'elemento sostanziale dell'unicità o pluralità degli interessi perseguiti".

economiche aventi per oggetto un obbligo attuale di pagamento, ossia operazioni immediatamente significative di capacità contributiva, in quanto comportanti una prestazione patrimoniale a carico del contraente inadempiente.

Nel caso di una clausola penale, perché ciò abbia a realizzarsi è necessario che l'evento dal quale dipende la doverosità del pagamento - ossia l'inadempimento o il ritardo nella esecuzione della prestazione, - si sia già verificato.

In tal caso - e solo in tal caso - sarà la prestazione patrimoniale nascente dalla previsione della penale ad essere assoggettata al pagamento dell'imposta di registro; imposta di registro in tal caso proporzionale, in misura del 3%, ex art. 9 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986, quale prestazione a contenuto patrimoniale suscettibile di capacità contributiva.

Del resto, la stessa Amministrazione Finanziaria riconosce che *"l'obbligazione che scaturisce dalla clausola penale è assoggettata all'imposta di registro nella misura proporzionale solo all'avverarsi della condizione, ovvero dell'inadempimento dell'obbligazione principale, essendo la clausola una pattuizione che diviene efficace e produttiva dell'obbligazione assunta soltanto se e quando si ha l'inadempimento"*¹⁴

La clausola penale e il D.P.R. 131/1986.

La clausola penale di cui all'art. 1382 del c.c. non è espressamente prevista da alcuna statuizione del D.P.R. 131/1986.

Una tale mancata previsione, di fronte a una pratica, non nuova, che vede un frequente ricorso a tale istituto, non può ritenersi una mera svista del legislatore fiscale.

Evidentemente, si è ritenuto che una siffatta clausola, in quanto necessariamente derivante, per sua intrinseca natura, dalla disposizione portante l'obbligazione principale, non debba essere soggetta ad autonoma imposizione.

Una conferma indiretta può trarsi, per analogia, dal trattamento disposto dall'articolo 6 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/86 con riferimento alle garanzie.

Qualora le garanzie, siano esse personali o reali, siano rilasciate dagli stessi contraenti, nessuna imposta di registro, neppure in misura fissa, è dovuta. Non si dimentichi che una delle funzioni svolte dalla clausola penale è proprio quella di garanzia, per quanto intesa in senso lato.

Non si vede allora la ragione per cui una fideiussione o un deposito cauzionale prestato da un contraente - che invero in tal caso comporta una dazione di pagamento, significativa da subito, probabilmente, di capacità contributiva, - debba ricevere un trattamento differenziato, più favorevole al contribuente.

Questi, infatti, nulla è tenuto a versare a titolo di imposta di registro se non quanto dovuto con riguardo al contratto a cui la garanzia accede.

¹⁴ v. Risoluzione n. 91 del 16 luglio 2004.

Non si vede allora alcuna ragione per cui una clausola penale che prevede il sorgere di un obbligo di prestazione esclusivamente al verificarsi di un evento, solo eventuale, debba scontare da subito un'autonoma imposizione fiscale.

La natura dell'imposta fissa di registro.

Altrettanto erronea ed ultronea risulta peraltro la motivazione dell'avviso di liquidazione impugnato nel richiamare l'art. 40 del T.U. 131/1986.

Detto articolo consacra il noto principio dell'alternatività I.V.A. - Registro, dettato allo scopo evidente di evitare una doppia imposizione fiscale.

Qualora un atto sia relativo a cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro si applica in misura fissa, così dispone il primo comma dell'art. 40 del T.U. 131/1986.

Il contratto in oggetto, essendo soggetto ad IVA doveva scontare, - proprio ai sensi del primo comma del detto art. 40 T.U. 131/1986 - l'imposta fissa di registro; un'unica imposta fissa di registro poiché unico era il rapporto giuridico ad esso sotteso.

Ciò che più preme osservare in questa sede è che, anche qualora si volesse considerare la clausola penale quale pattuizione causalmente autonoma - come affermato da certa parte della dottrina¹⁵ - per valutare la legittimità della richiesta di un'ulteriore imposta fissa di registro, occorre previamente fare chiarezza circa la natura e la ratio della stessa.

Costituisce opinione comune che l'imposta di registro abbia una duplice funzione.

Qualora debba essere applicata in misura proporzionale (in questo caso si parla propriamente di imposta) essa è diretta a colpire la manifestazione della capacità contributiva e si correla al valore dell'atto.

Qualora, diversamente, debba applicarsi in misura

¹⁵ Non può non ricordarsi che un'altra corrente dottrinale, opposta a quella della accessorietà della stessa, definisce la clausola penale quale patto autonomo, valorizzando lo scopo pratico perseguito dalle parti, dal momento che esse predispongono una sanzione per l'inadempimento o per il ritardo. (v. JANNARELLI, *La clausola penale*, in *I contratti in generale* a cura di P. CENDON, vol. VIII, Torino, 2000, 285; TRIMARCHI, op. cit., 27; MAGAZZÙ, voce *Clausola penale*, in *Enc. dir.*, vol. VII, Milano, 1960, 190; GALGANO, *Degli effetti del contratto, della rappresentanza, del contratto per persona da nominare: art. 1372-1405. Libro quarto: Delle obbligazioni*, in *Comm. cod. civ. SCIALOJA E BRANCA*, Bologna-Roma, 1993, 166; Cass., 7 maggio 1964, n. 2230, in *Foro it.*, Mass., 1964, 54; ZOPPINI, *La pena contrattuale*, Milano, 1991, 210). Tale orientamento, infatti, senza negare lo stretto legame che sussiste tra l'obbligazione principale e la clausola penale, delinea la penale come un negozio autonomo, distinto e diverso dalla fonte dell'obbligazione principale, con un proprio schema casuale, sebbene collegato al contratto cui afferisce, che può rafforzare qualsiasi tipo di obbligazione, anche non contrattuale (v. MAGAZZÙ, op. cit., 189, per il quale la clausola penale può riferirsi non soltanto ad obbligazioni nascenti da contratto, ma anche ad obbligazioni nascenti da un atto giuridico in genere, e persino a doveri in senso stretto).

fissa (e in questo caso assume più propriamente la valenza di una tassa) essa è diretta a colpire l'atto per il solo fatto di essere soggetto a registrazione, essendo diretta a coprire il costo pubblico della registrazione dell'atto.

La stessa Amministrazione finanziaria si è espressa in più occasioni in senso conforme.

Già sotto la disciplina della previgente Legge di Registro la Nota Min. n. 250529 in data 4 febbraio 1982 - Dir. TT. AA. chiariva che: *"... si ritiene tuttora valido l'orientamento assunto da questa Amministrazione (Riunione Ispettori Compartimentali delle Tasse in Riv. Leg. fisc. 1964, col 404) nella vigenza della precedente legge di registro, nel senso cioè che debba essere percetta una sola tassa fissa di registro qualora la liquidazione dell'imposta - relativamente alle varie convenzioni contenute in un atto - risulti inferiore a detta tassa, (quella fissa) sempre per la prevalente considerazione che unica è la formalità di registrazione"*.

Nella recente Risoluzione del 3 luglio 2008, n. 272/E si ribadisce che: *"l'imposta di registro deve essere corrisposta in misura fissa una sola volta, in quanto la formalità della registrazione, alla quale va sottoposto il contratto contenente più disposizioni e per l'esecuzione della quale il legislatore ha previsto un importo minimo, è unica"*.¹⁶

Oggetto di esame da parte della sopra citata Amministrazione Finanziaria sono peraltro stati, esclusivamente, atti plurimi soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale, ricadenti sotto la disposizione di cui all'art. 21, comma 1 del D.P.R. 131/1986.

Ciò non di meno non può non riconoscersi che in tutti questi casi si è espresso un principio generale, secondo cui ciò che deve essere remunerato con un pagamento di importo non inferiore al minimo, è la complessiva formalità della registrazione.

Così si è peraltro espressa in motivazione la Commissione Provinciale Tributaria adita nel decidere circa la non autonoma tassazione di una clausola penale accessoria ad un atto soggetto ad IVA.

Una volta riconosciuto il principio per cui la registrazione assolve a un servizio pubblico, il cui costo corrisponde alla misura fissa della tassa, appare evidente che in ogni caso nel quale l'imposta di registro deve essere corrisposta per la mera formalità della registrazione, essa non può

che essere unica e ciò indipendentemente dal numero delle disposizioni negoziali contenute in un atto.

Si vogliono qui a tal proposito ricordare alcuni passi dei due pregevoli studi del Consiglio Nazionale del Notariato.

Nello Studio n. 28/2005/T già si leggeva che *"Una volta affermato tale principio, (quello sostenuto dalla sopra citata amministrazione finanziaria) nessun diverso criterio può seguirsi allorché la tariffa T.U.R. preveda l'applicazione di un'imposta fissa ed invariabile. Infatti, non sussistono ragioni per differenziare l'applicazione dell'imposta allorché l'atto plurimo contenga una molteplicità di negozi o disposizioni in linea di principio assoggettabili ad imposta fissa. Anche per tali fattispecie, infatti, ciò che deve essere remunerata è l'unica formalità di registrazione. Ne deriva, in conclusione, che l'atto portante più negozi o disposizioni senza contenuto patrimoniale o per i quali sia prevista l'applicazione dell'imposta fissa deve scontare un'unica imposta fissa di registro. La soluzione individuata pare ancor più giustificata in presenza di atto plurimo soggetto ad IVA, poiché riguardo ad esso la soggezione ad imposta fissa di registro è funzionale alla sola remunerazione del servizio di registrazione e l'indice di capacità contributiva consuma l'intera sua rilevanza per l'imposta IVA. Dall'alternatività con l'imposta di registro discenderebbe addirittura l'esenzione dall'altra imposta, se non venisse in rilievo ancora una volta l'utilità aggiuntiva che è fornita dal servizio di registrazione"*.

Ancora nel recente Studio n. 144-2008/T si sottolinea che *"quanto asserito dalla prassi amministrativa a proposito degli atti plurimi soggetti ad imposte proporzionali (e cioè che allorché più disposizioni non necessariamente connesse contenute in unico documento diano luogo a liquidazione di imposte inferiori al minimo sia singolarmente che nel totale, è dovuta unica fissa e non tante fisse per quanti siano i negozi, regola ricavabile dal sistema di determinazione dell'imposta principale - intera imposta principale dovuta sull'atto documento - ex 41 comma 2 TUR) è utilizzabile anche per l'imposta fissa, qualunque ne sia lo specifico fondamento, perché in ogni caso essa segna la riduzione della pretesa tributaria alla sola remunerazione del servizio di registrazione..."*

Non rimane che auspicare che le due recenti sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Como nel gennaio 2009 - con riguardo al dibattuto caso dell'atto contenente una pluralità di cessioni di quote sociali - vogliano significare una nuova, più corretta, presa di posizione da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Si auspica infatti che la stessa Amministrazione riconosca, in ogni fattispecie al suo esame, la vera funzione dell'imposta - o meglio tassa - di

¹⁶ La Risoluzione Ministeriale n. 250970 in data 28 marzo 1983 - Dir. TT.AA. aveva già ribadito che *"... è in primo luogo da sottolineare, infatti, come l'imposta fissa trovi il suo fondamento nella circostanza che la registrazione è, anzitutto, un servizio pubblico e che la somma a cui essa ammonta rappresenta il costo minimo del servizio. Per tale motivo, dunque, l'art. 39 (oggi art. 41, secondo comma del D.P.R. 131/86) della legge di registro stabilisce che l'imposta non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nella Tariffa allegata alla stessa legge..."*

registro in misura fissa¹⁷.

Quando infatti la scelta statale è operata "a monte" con una imposizione in misura fissa, - come nel caso degli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ex art. 40 D.P.R. 131/1986, - tale tributo, per volontà stessa del legislatore, è unico e di ammontare predeterminato, proprio perché l'imposta fissa trova il suo fondamento nella circostanza che la registrazione è, anzitutto, un servizio pubblico¹⁸, nonché proprio perché - a voler usare espressioni della stessa Amministrazione Finanziaria - "la formalità della registrazione, alla quale va sottoposto il contratto contenente più disposizioni e per l'esecuzione della quale il legislatore ha previsto un importo minimo, è unica"¹⁹.

La negata efficacia normativa delle risoluzioni ministeriali

Per giustificare l'avviso di maggior liquidazione contro il quale si è proposto ricorso, l'Amministrazione Finanziaria ha voluto richiamare la Risoluzione Minist. Prot. 310388/1990".

Il richiamo era peraltro del tutto inconferente²⁰.

Preme per prima cosa sottolineare in questa sede che la risoluzione costituisce una mera risposta ad un interpello, il quale trova la propria compiuta disciplina nell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 - il c.d. "statuto dei diritti del contribuente".

In base a detta norma, il contribuente può inviare quesiti all'Amministrazione competente allo scopo di conoscere, preventivamente, quale sarà il comportamento dell'Amministrazione in sede di controllo, rispetto a una particolare fattispecie concreta.

La risposta fornita dall'Agenzia ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza d'interpello"²¹, così è stato riconosciuto anche dalla stessa

¹⁷ V. Commissione Tributaria di Como, sezione VII, sentenza del 12 gennaio 2009 e sezione V del 13 gennaio 2009, ove si riconosce che il tributo dell'imposta di registro in misura fissa "costituisce in concreto la remunerazione del servizio di registrazione e, pertanto, deve essere corrisposto una sola volta per l'unica formalità"

¹⁸ Così si esprime d'altra parte la Risoluzione n. 250970 del 28 marzo 1983

¹⁹ V. Risoluzione, n. 272/E del 2008.

²⁰ Innanzitutto, già la stessa Risoluzione sopra citata avanzava dubbi sulla interpretazione da essa prospettata, facendo ampio uso del verbo "sembra" - e ciò contrariamente a quanto avviene di norma. Detta Risoluzione - peraltro già corretta e superata dalla successiva Risoluzione n. 91 del 16 luglio 2004 - è stata inoltre emessa con riferimento ad un atto amministrativo di affidamento di servizio. Nulla di più lontano da un contratto tra privati di affitto d'azienda.

²¹ V. art. 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze del 26 aprile 2001.

Amministrazione Finanziaria nella Circolare del 31 maggio 2001 n. 50.

Circa la vincolatività degli atti della prassi amministrativa che si estrinseca non solo in risoluzioni ma anche in circolari, non può non ricordarsi che la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 23031 emessa il 2 novembre 2007, ha definitivamente chiarito che alla circolare, - e, allora, a fortiori alla risoluzione - per la sua natura e per il suo contenuto di mera interpretazione di una norma di legge, non può esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna.

Si vogliono qui riportare alcuni tratti salienti di tale importante decisione: "... Le circolari amministrative, quindi, non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, essendo destinate esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, senza poter incidere sul rapporto tributario, tenuto anche conto che la materia tributaria è regolata soltanto dalla legge, con esclusione di qualunque potere o facoltà discrezionale dell'amministrazione finanziaria (in questa prospettiva cfr. Cass., Sez. 1°, 25 marzo 1983, n. 2092 e 17 novembre 1995, n. 11931; Cass. Sez. 5°, 10 novembre 2000, n. 14619 e del 14 luglio 2003 n. 11011). Questi risultati interpretativi vanno condivisi alla stregua delle seguenti considerazioni. 1) La circolare emanata nella materia tributaria non vincola il contribuente, che resta pienamente libero di non adottare un comportamento ad essa uniforme, in piena coerenza con la regola che in un sistema tributario basato essenzialmente sull'auto tassazione, la soluzione delle questioni interpretative è affidata (almeno in una prima fase, quella, appunto, della determinazione dell'imposta da corrispondere) direttamente al contribuente. 2) La circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla (evenienza, questa, che, peraltro, è raro che si verifichi nella pratica), senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio (atto impositivo, diniego di rimborso, ecc.) possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della circolare": infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perché conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. 3) La circolare non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l'interpretazione adottata... Non si può, al riguardo, non concordare con quella autorevole dottrina che sostiene che, ammettere che l'amministrazione, quando esprime opinioni interpretative (ancorché prive di fondamento nella legge), crea vincoli per sé e i Giudici tributari,

equivale a riconoscere all'amministrazione stessa un potere normativo che, a tacer d'altro, è in palese conflitto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge codificato dall'art. 23 Cost.. 4) La circolare non vincola, infine, come già si è detto, il Giudice tributario (e, a maggior ragione, la Corte di Cassazione) dato che per l'annullamento di un atto impositivo emesso sulla base di una interpretazione data dall'amministrazione e ritenuta non conforme alla legge, non dovrà essere disapplicata la circolare, in quanto l'ordinamento affida esclusivamente al Giudice il compito di interpretare la norma (del resto, al Giudice tributario è attribuita, nella materia tributaria, la giurisdizione esclusiva)... L'irrelevanza, nel senso fin qui spiegato, della circolare interpretativa in materia tributaria è stata, indirettamente, confermata da una recente sentenza della Corte Costituzionale - la n. 191 del 14 giugno 2007 - a proposito di un atto che sembrerebbe avere rispetto alla circolare, un "valore più cogente", dato il suo carattere "intersoggettivo", e cioè la risposta dell'Agenzia delle Entrate ad una istanza di interpello L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 11, (c.d. "Statuto del contribuente"). Orbene, la Corte costituzionale evidenzia che il parere espresso nella risposta "... non prevede alcun obbligo per il contribuente di conformarsi alla risposta dell'amministrazione finanziaria..": sicchè deve ritenersi che "la risposta all'interpello, resa dall'amministrazione ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 11, deve considerarsi un mero parere, che non integra alcun esercizio di potestà impositiva nei confronti del richiedente". Conclusione, codesta, che deve essere assunta anche riguardo alla circolare emanata dall'amministrazione".

Ultime considerazioni

La Risoluzione Ministeriale n. 310388/1990, posta a base della motivazione di cui all'avviso impugnato, in ogni caso, risultava superata dalla più recente Risoluzione n. 91 del 16 luglio 2004, peraltro sempre emessa in una materia affatto

diversa - quella degli appalti - rispetto a quella dell'affitto di un ramo d'azienda oggetto del ricorso.

Evidentemente, - a parere di chi scrive - con la Risoluzione n. 91/2004 si è dovuto correggere l'errata e criticata Risoluzione n. 310388/1990, ammettendo che "al momento della registrazione dell'atto in questione è dovuta una sola imposta in misura fissa".

Risulta peraltro doveroso rilevare che la citata Risoluzione n. 91 sembra differenziare la fattispecie presa a proprio esame, rispetto a quella presa in esame dalla Risoluzione n. 310388, con riferimento alla obbligatorietà o meno della presenza della clausola penale.


Detto criterio non risulta peraltro accolto da nessuna prassi amministrativa, né risulta accolto da alcuna statuizione giurisprudenziale.

Come sopra dimostrato, almeno a partire dalla Risoluzione n. 156/E del 17 dicembre 2004, - successiva tra l'altro alla Risoluzione n. 91 del 16 luglio 2004 - la stessa prassi amministrativa ha accolto l'indiscussa tesi giurisprudenziale secondo cui per decidere in merito alla esistenza o meno di disposizioni necessariamente derivanti, per propria intrinseca natura, le une dalle altre, occorre esclusivamente aver riguardo alla unicità o meno della causa.

Nel caso oggetto di ricorso il rapporto giuridico era unico, uniche erano le parti, unico l'oggetto e unica la causa, unica pertanto non poteva che essere l'imposizione tributaria.

Trattandosi nel caso di ispecie di atto soggetto ad I.V.A., per il principio dell'alternatività di cui all'articolo 40 del D.P.R. 131/1986, unica doveva essere l'imposta di registro da corrispondersi in misura fissa quale corrispettivo del servizio di registrazione dell'atto stesso, il che è quanto è stato riconosciuto dalla competente Commissione Tributaria in epigrafe citata.

Alessandra Bortesi – notaio in Torino



Società & Co.

BREVI NOTE IN TEMA DI STALLO DECISIONALE

Si ha una situazione di stallo decisionale (in termini anglosassoni “*deadlock*”), secondo la definizione tradizionale, qualora un organo di una società, sia esso l’assemblea o il consiglio di amministrazione, si trovi nell’impossibilità di assumere una delibera in quanto non vengono raggiunti i *quorum* costitutivo e/o deliberativo dell’organo collegiale²². Perché essa sia

configurabile, tale impossibilità di deliberare deve essere definitiva ed irreversibile, non essendo riscontrabile una situazione di stallo qualora l’organo collegiale societario sia, per cause transeunte e solo saltuariamente, nell’impossibilità di riunirsi o di adottare le proprie deliberazioni²³. La situazione di stallo, pertanto, deve rivestire caratteri di tale gravità da condurre la società in

²² La definizione tradizionale dello stallo decisionale fa riferimento esclusivamente alle delibere assunte in forma collegiale, e le brevi note che seguono si occuperanno esclusivamente di tali ipotesi, ma non è da escludersi che una situazione di stallo possa verificarsi anche qualora lo statuto di una società a responsabilità limitata consenta all’assemblea e/o al consiglio di amministrazione di assumere decisioni in forma non collegiale, tramite la consultazione scritta ed il consenso espresso per iscritto.

Anche in questo caso, infatti, si potrà verificare il mancato raggiungimento del *quorum* deliberativo richiesto per l’assunzione della delibera.

²³ Giova da subito precisare che, perché la situazione di stallo sia definitiva ed irreversibile, non è strettamente necessario che essa si protragga a lungo nel tempo, pur essendo questo un indice molto indicativo dell’insanabilità del contrasto.

una situazione di *impasse*, così da paralizzarne completamente l'operatività²⁴.

Le cause dello stallo decisionale dell'assemblea sono tradizionalmente rinvenute in dissidi irresolubili interni alla compagine sociale in società composte da due soci con partecipazione al capitale paritaria (o da più soci in ogni caso riconducibili a due gruppi contrapposti che, sommando i voti dei singoli, rappresentano partecipazioni paritarie al capitale²⁵) o in società il cui statuto preveda dei quorum deliberativi elevati per garantire al socio di minoranza un "peso rilevante" all'interno della società, il che si traduce di fatto nella necessità di adozione delle delibere all'unanimità.

Nelle società a responsabilità limitata, peraltro, una situazione di stallo potrebbe verificarsi anche nel caso in cui a determinati soci siano attribuiti dei diritti particolari di natura amministrativa ai sensi dell'articolo 2468 cod.civ., terzo comma, in forza dei quali venga loro assegnato, ad esempio, un diritto di veto per l'assunzione di determinate delibere, o sia richiesto in ogni caso il loro voto favorevole²⁶.

24

Per una definizione di stallo decisionale si veda: PICONE, *Contratti di acquisto di partecipazioni azionarie*, Milano, 1995, p. 139, secondo il quale "le situazioni di stallo decisionale vengono comunemente definite con il termine "deadlock". Si tratta di situazioni nelle quali, o perché vi sono due azionisti di partecipazione paritaria, o perché esiste un quorum deliberativo talmente elevato da richiedere necessariamente il voto favorevole del socio di minoranza, gli organi sociali si trovano nell'impossibilità di deliberare". Si veda inoltre DOTTI, *Clausole relative ad acquisti parziali di pacchetti azionari*, in BONELLI-DE ANDRE' (a cura di), *Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento*, Milano, 1990, p. 219, secondo il quale: "con il termine *deadlock* si intende ogni situazione di stallo decisionale di un organo deliberativo di una società, e quindi sia dell'assemblea che del consiglio di amministrazione".

25 Una situazione di stallo decisionale è stata riscontrata anche nel caso in cui l'usufruttuario di una partecipazione sociale pari al 50% del capitale di una società a responsabilità limitata sistematicamente esercitava il suo diritto di voto in senso contrario all'altro socio. Tale comportamento è stato qualificato come un abuso del diritto di usufrutto sulla partecipazione in quanto, provocando lo stallo decisionale dell'assemblea, ne impediva il funzionamento e faceva sì che si configurasse una causa di scioglimento della società con conseguente rischio di perimento della partecipazione. Si veda la sentenza del Tribunale di Marsala in data 21 luglio 2005, pubblicata sul sito internet Altalex: <http://www.altalex.com/index.php?idstr=29&idnot=9914> il 30 settembre 2005.

26 In realtà la dottrina internazionalistica suole distinguere tra *deadlocks* e *stalemate*, situazione in cui pure si verifica uno stallo decisionale, che però è determinato non da una situazione di crisi sopravvenuta rispetto al momento della costituzione, ma dalla scelta di introdurre statutariamente particolari regole (tra cui quelle che attribuiscono ad uno o più soci di minoranza un diritto di veto su determinate materie). Si veda BONVICINI, *Le "joint ventures": tecnica giuridica e prassi societaria*, Milano, 1977, p. 401, secondo cui per *stalemate*, distinto concettualmente e terminologicamente dal *deadlock*, si intende: "il mancato

Lo stallo decisionale in seno al consiglio di amministrazione è invece facilmente configurabile qualora il consiglio sia composto da un numero pari di membri che siano espressione, sempre in via paritetica, dei due soci o gruppi di soci contrapposti e lo statuto non preveda che in caso di parità di voti prevalga quello del presidente (il cosiddetto "*casting vote*"), ma può configurarsi anche in caso di consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di componenti in caso di astensione dal voto di uno di essi, ad esempio, per conflitto di interessi²⁷.

La situazione di stallo decisionale dell'assemblea dei soci, peraltro, assume rilevanza anche in quanto l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea costituiscono una causa di scioglimento della società ai sensi dell'articolo 2484 n. 3 cod. civ. Analoga disposizione non è prevista con riferimento all'impossibilità di funzionamento o alla continuata inattività dell'organo amministrativo (situazione che, peraltro, potrebbe essere l'altra faccia dello stallo assembleare, costituendo semplicemente un riflesso della situazione di conflitto manifestatasi tra i soci di cui gli amministratori sono emanazione diretta) ma, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, in questo caso si potrebbe ugualmente verificare una causa di scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale²⁸.

Proprio in considerazione di ciò, i soci possono avere interesse a prevedere dei meccanismi

funzionamento degli organi della *corporation* nella quale, pur non essendo azionisti ed amministratori formalmente contrapposti in due gruppi di uguali diritti, una sostanziale parità di posizioni derivi dall'esistenza di patti (sociali e non) che attribuiscono poteri di veto, impongano *voting requirements* o, comunque, altri *control device*".

27 Non vi sono più dubbi circa l'ammissibilità di una clausola statutaria che attribuisca prevalenza al voto del presidente in caso di parità, con la sola eccezione del caso del consiglio di amministrazione formato da due componenti, nel quale l'attribuzione della prevalenza al voto del presidente renderebbe superfluo il voto dell'altro consigliere e violerebbe il principio di collegialità. Si veda App. Milano, 2 aprile 1973, in *Rivista del Notariato*, 1973, p. 963 ss. Si veda inoltre Trib. Milano, 18 luglio 1984, in *Giurisprudenza Commerciale*, 1985, con nota di CALANDRA BONAURA, *Amministrazione bipersonale, metodo collegiale e clausola di prevalenza del voto del presidente*.

28 Si veda Cass. 22 agosto 2001 n. 11185. In dottrina si veda MONTAGNANI, *Disfunzioni dell'organo deliberativo e impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale*, Milano, 1993, p. 203 ss. Si veda inoltre PACIELLO, *Scioglimento e Liquidazione*, in AA.VV., *Diritto delle società [Manuale breve]*, Milano, 2008, p. 449, secondo cui: "Il mancato richiamo all'impossibilità di funzionamento dell'organo amministrativo, che ben maggiori conseguenze potrebbe produrre sul funzionamento dell'ente, non può indurre a ritenere che la paralisi dell'organo gestorio sia irrilevante, ma che l'ipotesi – ove non si sovrapponga a quella in esame – sia riconducibile all'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale".

statutari di risoluzione della situazione di stallo decisionale (*deadlocks-breaking systems*), volti ad evitare che tale situazione conduca allo scioglimento della società²⁹. Giova a tale proposito ricordare che, a seguito della riformulazione dell'articolo 2484 terzo comma, cod. civ. operata dalla riforma del diritto societario del 2003, gli effetti dello scioglimento non si producono automaticamente dal verificarsi della causa di scioglimento, bensì dall'iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa, costituendo tale forma pubblicitaria una nuova ipotesi di pubblicità costitutiva³⁰. La previsione statutaria di tecniche di risoluzione della situazione di stallo decisionale produce, pertanto, la conseguenza di esonerare l'organo amministrativo dall'accertare il verificarsi della causa di scioglimento, in verità non ancora prodottasi in quanto lo stallo non potrà dirsi definitivo fino a quando non si sarà tentato inutilmente di superarlo tramite l'adozione dei rimedi statutari di cui si tratterà, e dal convocare l'assemblea dei soci per deliberare in merito al numero dei liquidatori ed alle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, alla nomina dei liquidatori ed ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione. Conseguentemente, non si potrà far valere la responsabilità personale e solidale degli amministratori per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi per il ritardo o l'omissione degli adempimenti previsti dall'articolo 2484 cod. civ..

Lo sviluppo delle clausole relative alla risoluzione di situazioni di stallo decisionale si deve alla prassi commerciale, soprattutto internazionale, ed ha trovato larga diffusione soprattutto nei patti parasociali³¹. Il legislatore italiano ha preso in

²⁹ La legittimità di tali clausole non sembra poter essere messa in dubbio, soprattutto in considerazione del fatto che lo stato di scioglimento della società può essere in ogni momento revocato dai soci stessi e che, pertanto, ed a maggior ragione, deve considerarsi lecita una clausola che rinvii nel tempo il momento dello scioglimento stesso. Si veda SALVATORE, *op. cit.*, p. 997-1000, il quale rileva che dette clausole corrispondono anche ad un interesse alla continuazione dell'impresa dei soci, dei creditori e dei dipendenti della società e ad un interesse del socio che non intende continuare la società ad ottenere un vantaggio economico consistente nella realizzazione di un valore economico effettivo della propria partecipazione (ciò sul presupposto che la clausola statutaria sia formulata in modo da garantire tale realizzazione economica al socio uscente).

³⁰ Si veda DE MARCHI, SANTUS, *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, in AA.VV., *Il nuovo ordinamento delle società*, Milano, 2003, p. 322. Per tale ragione le clausole volte a disciplinare statutariamente le situazioni di stallo decisionale non comportano problemi di qualificazione delle stesse come revoca implicita dello stato di liquidazione.

³¹ Per una puntuale ricostruzione di tali clausole nei patti parasociali e nella contrattualistica internazionale si veda PROVERBIO, *I patti parasociali*, Milano, 2004, p. 77 ss.;

considerazione esclusivamente la risoluzione dei contrasti sulla gestione delle società introducendo, con l'articolo 37 del D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 5, il cosiddetto "arbitrato gestionale", peraltro applicabile esclusivamente alle società di persone ed alle società a responsabilità limitata³². Non vi è pertanto una disciplina della risoluzione delle situazioni di stallo decisionale applicabile a tutte le società ed anche l'art. 37 del D.Lgs. 5/2003, pur avendo il pregio di legittimare l'introduzione negli statuti di clausole di risoluzione delle situazioni di stallo, come si vedrà, contiene una scarsa disciplina del nuovo istituto.

Le brevi note che seguono traggono spunto, pertanto, dalle clausole che più frequentemente vengono utilizzate nei patti parasociali, nell'ottica di valutarne la possibile introduzione negli statuti.

Un primo problema riguarda l'esatta individuazione del momento in cui può dirsi essersi verificata una situazione di stallo.

Con riferimento allo stallo decisionale dell'organo amministrativo, l'articolo 37 del D.Lgs. 5/2003 si riferisce letteralmente ai "contrastati tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società". Sebbene la norma non specifichi il livello di gravità del contrasto, secondo l'interpretazione maggioritaria³³, essa trova applicazione esclusivamente nelle situazioni di stallo decisionale³⁴. In mancanza di una definizione

DRAETTA, *Un esempio di Russian Roulette Clause per la soluzione di dead-locks*, in *Dir. Comm. Int.*, 1992, p. 515 ss; PICONE, *op. cit.*, p. 146 ss; DOTTI, *op. cit.*, p. 228, SALVATORE, *Stallo decisionale nella s.r.l. a ristretta base sociale: riflessioni e spunti operativi diretti a favorire la continuazione dell'impresa*, in *Contratto e impresa*, 1999, p. 993 ss

³² L'articolo 37 citato dispone che:

- "1. Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società.
2. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalità dagli stessi stabilite.
3. Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 può dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli.
4. La decisione resa ai sensi del presente articolo è impugnabile a norma dell'articolo 1349, comma secondo, del codice civile."

³³ Si veda ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, *Il nuovo diritto delle società*, Bologna, 2003, p. 259; SARALE (a cura di), *Le nuove s.r.l.*, Torino, 2008, p. 544; CORSINI, *La risoluzione dei contrasti nell'amministrazione sociale mediante "arbitrato gestionale"* in *Le Società*, 2003, p. 1209.

³⁴ Si veda FABIO IOZZO, *I sistemi di amministrazione nelle s.r.l.*, in MARCELLA SARALE (a cura di), *Le nuove s.r.l.*, p. 544. Si veda inoltre CIRO CACCAVALE, *L'amministrazione nelle società a responsabilità limitata*, in Consiglio nazionale del Notariato, *Studi sulla riforma del diritto*

legislativa di stallo decisionale è però opportuno che lo statuto stabilisca quando ricorre tale situazione, ed in tal senso i soci potranno anche convenire che si verifichi una situazione di stallo decisionale anche nel caso in cui, in una sola occasione, ed indipendentemente dalla materia oggetto della decisione, l'organo amministrativo non riesca a deliberare:

<<Ai sensi del presente Statuto si verifica uno stallo decisionale (lo "Stallo Decisionale") nel caso in cui in una riunione del Consiglio di Amministrazione non sia stato raggiunto il quorum costitutivo o deliberativo richiesto dal presente Statuto.

Ove l'organo amministrativo si sia validamente costituito, il verbale della riunione in cui si è verificato lo Stallo Decisionale dovrà riportare in maniera analitica quanto proposto e sostenuto da ciascun amministratore sulla materia in ordine alla quale si è verificato detto stallo (il "Verbale dello Stallo").

Il verificarsi dello Stallo Decisionale sarà comunicato senza indugio a ciascun socio dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.>>

Peraltro, per evitare di dover azionare il procedimento anche in situazioni in cui non ce ne sarebbe strettamente la necessità o di lasciare alla libera discrezionalità dell'organo amministrativo l'individuazione del momento in cui si verifica una situazione definitiva ed irreversibile di stallo decisionale, può essere opportuno predeterminare, in un momento in cui vi è l'accordo dei soci, quali siano le materie rilevanti in relazione alle quali, in presenza di un contrasto tra gli amministratori, sia attivabile la procedura di arbitrato gestionale e limitare ad esse le situazioni in cui è configurabile una situazione di stallo per la quale possa essere attivata tale procedura :

<<Ai sensi del presente Statuto si verifica uno stallo decisionale (lo "Stallo Decisionale") qualora il consiglio di amministrazione, chiamato a deliberare su una delle Materie Rilevanti elencate nei precedenti paragrafi, non assuma alcuna deliberazione in quanto, come risultante dal relativo verbale del consiglio di amministrazione della Società (anche di consiglio deserto):

= il voto espresso dalla maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione della Società nominati da un socio della Società è difforme dal voto espresso dalla maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione della Società nominati dall'altro socio della Società, laddove gli amministratori eventualmente assenti o astenuti dovranno essere considerati come amministratori dissenzienti, ovvero

= la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione della Società nominati da uno dei soci della Società è assente.³⁵>>

societario, 2004, p. 743.

³⁵ La formula proposta presuppone che il consiglio di amministrazione sia stato nominato tramite voto di lista,

ed eventualmente collegare all'individuazione di tali materie anche la predeterminazione del momento esatto in cui la situazione di stallo decisionale riveste un carattere definitivo:

<<Ai sensi del presente Statuto si verifica uno stallo decisionale (lo "Stallo Decisionale") qualora si verifichi in consiglio di amministrazione l'impossibilità di assumere una decisione su una delle Materie Rilevanti di cui all'articolo ... e tale impossibilità perduri per almeno due riunioni consecutive tenutesi, previa tempestiva comunicazione, a distanza di non più di ... settimane l'una dall'altra.>>

Per quanto riguarda lo stallo assembleare, la giurisprudenza formatasi sulla impossibilità di funzionamento o sulla continuata inattività della assemblea come causa di scioglimento delle società è un utile punto di riferimento per determinare quando la situazione di stallo può essere considerata definitiva ed irreversibile. La giurisprudenza, infatti, ha in più occasioni avuto modo di chiarire che la decisione circa la sussistenza di tale causa di scioglimento della società deve fondarsi su una valutazione della situazione sotto il profilo qualitativo e quantitativo. Sotto il primo profilo, non tutte le decisioni su cui non si forma il consenso dell'assemblea sono idonee a configurare le ipotesi di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività della assemblea, ciò che, invece, sicuramente ricorre per quelle delibere essenziali per la vita societaria, quali la nomina degli amministratori e dei sindaci e l'approvazione del bilancio³⁶. Sotto questo profilo, una volta verificatasi una situazione di stallo, non può dirsi che essa sia stata spontaneamente superata se l'assemblea assuma delle delibere in relazione a "materie neutre e tecniche", quali l'opportunità di avvalersi di un condono fiscale³⁷.

Sotto il secondo profilo l'impossibilità di funzionamento deve avere carattere di definitività e irreversibilità, essendo necessario che tale situazione si protragga per un termine di tempo tale da indurre un giudizio prognostico negativo

ipotesi piuttosto frequente nel caso di società a composizione paritetica o composta da più soci comunque riconducibili a due gruppi unitari.

³⁶ Si veda Cass. 24 ottobre 1966 n. 9267 in *Le Società*, 1997, p. 530.

³⁷ Si veda Trib. Milano, sez. VIII, 26 giugno 2004 in *Corriere Giuridico*, 2005, p. 546 con nota di Ferdinando Bruno, *Scioglimento di società per azioni per impossibilità di funzionamento dell'assemblea*. Secondo il Tribunale di Milano: "in una società per azioni partecipata in modo paritario da due gruppi di soci, in presenza di un insanabile ed irreversibile contrasto tra i medesimi soci determinante la paralisi dell'organo assembleare, l'approvazione da parte dell'assemblea di delibere relative a materie neutre e tecniche non denota un ritorno al normale funzionamento dell'organo assembleare e non osta alla necessaria dichiarazione del verificarsi della causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell'assemblea."

circa la recuperabilità dell'operatività della società³⁸.

Se questi indici proposti dalla giurisprudenza hanno una indubbia rilevanza, non può escludersi il verificarsi di una situazione di stallo decisionale a livello assembleare anche a prescindere dall'oggetto della delibera all'ordine del giorno o dal protrarsi nel tempo dell'impossibilità di funzionamento, essendo ben possibile che, a causa della profondità dei contrasti tra i soci, sia evidente già nella prima riunione in cui l'assemblea non riesca ad assumere alcuna deliberazione che l'organo si trova in una situazione di stallo decisionale, e ciò risulta più facilmente ravvisabile in società composte da due soli soci. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, l'autonomia privata può determinare le ipotesi in cui si ritiene che si verifichi una situazione di stallo:

<<Si definisce stallo decisionale ("Stallo Decisionale") il verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi:

(a) durante l'assemblea dei soci della Società, uno dei soci voti a favore e l'altro voti contro la stessa delibera proposta, ovvero

(b) un socio si astenga, ovvero

(c) l'assemblea dei soci non possa costituirsi validamente per due convocazioni consecutive a causa dell'assenza di uno dei soci, come risultante dal relativo verbale (anche di assemblea deserta).>>

In ogni caso, può essere opportuno anche per l'assemblea dei soci limitare la configurazione dello stallo decisionale a quelle assemblee aventi all'ordine del giorno l'adozione di decisioni su determinate materie:

<<Ai sensi del presente Statuto si verifica uno stallo decisionale (lo "Stallo Decisionale") qualora, in occasione delle deliberazioni relative alle Decisioni Rilevanti di cui all'articolo ... ci sia un disaccordo tra i soci, determinato dall'opposizione di uno o più soci, tale da impedire il raggiungimento della maggioranza richiesta per l'adozione delle Decisioni Rilevanti (lo "Stallo").>>

o prestabilire degli indici temporali in base ai quali la situazione di stallo assuma carattere definitivo:

<<Ai sensi del presente Statuto si verifica uno

³⁸ Si veda Cass. 8 maggio 1992, n. 5948 in *Le Società*, 1992 p. 1066: "Per l'accertamento dell'impossibilità di funzionamento dell'assemblea è necessario formulare una previsione circa la possibilità o meno che tale organo possa riattivarsi regolarmente e per fare questo si rivela imprescindibile guardare alle cause che hanno condotto al non funzionamento al fine di valutare se la paralisi sia transitoria o definitiva, configurandosi solo in tale ultimo caso la fattispecie di cui all'art. 2448, n. 3 c.c.". Si veda inoltre Tribunale di Bologna, 28 gennaio 1998 e App. Bologna 18 maggio 1999 in *Giurisprudenza Commerciale* 2001, p. 430 con nota di POMEELLI, *Obbligo degli amministratori di rilevare l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea ed esercizio abusivo del diritto di voto*, secondo cui la mancata approvazione del bilancio per due esercizi costituisce chiaro indice dell'impossibilità di funzionamento dell'assemblea e della sua irreversibilità.

stallo decisionale (lo "Stallo Decisionale") qualora vi sia l'impossibilità per l'assemblea di assumere una deliberazione e tale impossibilità perduri per almeno due riunioni consecutive tenutesi, previa tempestiva convocazione, a distanza di non più di ... settimane l'una dall'altra.>>

Una volta verificatasi una situazione di stallo, le tecniche di risoluzione della stessa possono variare a seconda che essa riguardi il consiglio di amministrazione o l'assemblea.

Peraltro, una soluzione valida sia per lo stallo decisionale dell'assemblea che per quello dell'organo amministrativo (per quanto con riferimento all'organo amministrativo sia di scarsa applicazione e, forse, anche di scarsa utilità) è quella di effettuare un tentativo di soluzione amichevole del contrasto (cosiddetto "cooling-off") tramite incontri informali tra i soci fuori dalle sedi deputate all'assunzione della deliberazione sulla quale è sorto lo stallo, anche qualora lo stallo decisionale riguardi l'organo amministrativo:

<<In seguito al verificarsi di una situazione di Stallo Decisionale:

(a) ciascun socio potrà chiedere agli altri soci di incontrarsi inviando contestualmente l'invito via telefax o e-mail;

(b) i soci si incontreranno entro 3 giorni decorrenti dalla data della ricezione della suddetta richiesta per cercare di raggiungere una soluzione allo Stallo Decisionale;

(c) successivamente, il presidente del Consiglio di Amministrazione procederà a una nuova convocazione dell'organo amministrativo, per la prima data consentita dalle applicabili disposizioni di legge e dal presente Statuto avente all'ordine del giorno la trattazione della materia in relazione alla quale si è verificato lo Stallo Decisionale.>>

oppure direttamente in sede assembleare o tramite una riunione straordinaria del consiglio di amministrazione avente all'ordine del giorno l'adozione della deliberazione sulla materia in relazione alla quale è sorto il contrasto.

<<Nei casi di Stallo Decisionale, il presidente del consiglio di amministrazione, ovvero l'amministratore delegato, dovranno d'urgenza informare i soci e il presidente del collegio sindacale della situazione di Stallo Decisionale mediante invio di una comunicazione scritta ("Comunicazione di Stallo") alla quale dovrà essere allegato il verbale della seduta del consiglio di amministrazione o, a seconda dei casi, dell'assemblea dei soci (comprendente a tali fini anche il verbale di consiglio di amministrazione o di assemblea deserta per mancato raggiungimento dei rispettivi quorum costitutivi), nella quale si sia verificato lo Stallo Decisionale e dare avvio alla Procedura di Riconciliazione, come di seguito descritta.

Procedura di Riconciliazione

Contestualmente all'invio della Comunicazione di Stallo, il presidente del consiglio di amministrazione, ovvero l'amministratore

delegato, dovranno convocare un consiglio di amministrazione della Società al fine di risolvere lo Stallo Decisionale ("Consiglio Straordinario") che dovrà avere luogo entro dieci giorni dalla data di ricevimento da parte dei soci della Comunicazione di Stallo.

Il Consiglio Straordinario provvederà ad adottare tutti gli atti necessari ed opportuni per il superamento dello Stallo Decisionale e, ove la soluzione dello Stallo Decisionale richieda una delibera dell'assemblea dei soci, convocherà una assemblea dei soci della Società affinché assuma le decisioni necessarie per superare lo Stallo Decisionale.

Nel caso in cui lo Stallo Decisionale venga superato, il consiglio di amministrazione dovrà confermare la revoca dello Stallo Decisionale con delibera ("Revoca di Stallo") che dovrà essere comunicata a cura del presidente del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato ai soci ed al presidente del collegio sindacale della Società.>>

La procedura di soluzione dello stallo decisionale potrebbe arrestarsi a questo punto e lo statuto potrebbe prevedere che, in caso di esito negativo del tentativo di riconciliazione, la situazione di stallo dovrà essere considerata insanabile, la società dovrà essere posta in liquidazione ed i suoi beni dovranno essere assegnati ai soci³⁹.

³⁹ Un'alternativa alla messa in liquidazione della società, sovente contenuta nei patti parasociali, è quella che prevede, in caso di una situazione di stallo insanabile, di addivenire alla scissione totale non proporzionale della società, mediante attribuzione del patrimonio sociale ad altre società, di nuova costituzione o preesistenti, ciascuna delle quali partecipata dal socio o dai soci facenti capo al medesimo gruppo, attuando in tal modo lo scioglimento della società senza messa in liquidazione. Una simile previsione nei patti parasociali può essere ritenuta ammissibile sulla scorta delle riflessioni più recenti della prevalente dottrina e della giurisprudenza in relazione ai sindacati di voto. Si veda GIAN FRANCO CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, Diritto delle società*, Torino, 1999, p. 331; LUIGI F. D'ALESSANDRO, *I patti parasociali*, in Consiglio nazionale del Notariato, *Studi sulla riforma del diritto societario*, 2004, p. 764 ss. In giurisprudenza si veda Cass. 20 settembre 1995 n. 9975 e Cass. 23 novembre 2001 n. 14865. Le argomentazioni della dottrina e della giurisprudenza più recenti fanno leva, tra l'altro, sulla efficacia obbligatoria dei patti parasociali in forza della quale i soci rimangono comunque liberi di votare come meglio ritengono in assemblea, ferma rimanendo la loro eventuale responsabilità contrattuale nei confronti degli altri firmatari del patto parasociale per aver violato il patto stesso. Come corollario di tale impostazione, vi è l'inammissibilità di quei sindacati di voto che prevedano dei meccanismi volti a rafforzare l'obbligo dei parasoci (i cosiddetti sindacati ad efficacia reale) attribuendo ad un terzo il diritto di intervento e di voto in assemblea ed impedendo al socio di mutare idea ed esprimere in assemblea un voto contrario a quello sindacato (ad esempio l'intestazione fiduciaria della partecipazione con deposito delle azioni presso la fiduciaria o con l'attribuzione alla fiduciaria stessa del mandato irrevocabile a votare anche nell'interesse di terzi. Da ciò consegue l'inammissibilità di una previsione statutaria finalizzata ad influenzare la libertà di voto dei soci.

Proprio sulla scorta di tale motivazione (il mantenimento della libertà di voto del socio derivante dall'efficacia obbligatoria del patto parasociale) rende di dubbia ammissibilità l'introduzione di una tale clausola nello statuto, concretandosi in una

<<Qualora lo Stallo Decisionale non venga superato in sede di Consiglio Straordinario ovvero in sede di assemblea dei soci, a seconda dei casi, e la delibera di Revoca di Stallo non venga adottata dal Consiglio Straordinario, il tutto entro ... giorni dalla data di invio della Comunicazione di Stallo, lo Stallo Decisionale verrà considerato insanabile ("Insanabile Stallo Decisionale").

Al verificarsi di un Insanabile Stallo Decisionale si applicherà ipso iure la disciplina di cui all'articolo ... per lo scioglimento e la liquidazione della Società.>>

Nel caso di stallo decisionale dell'organo amministrativo, lo statuto di società a responsabilità limitata potrà rimettere la decisione all'assemblea dei soci:

<<Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, non computandosi le astensioni. In caso di parità dei voti, la delibera non può essere assunta; ove ciò determini una situazione di stallo gestionale (deadlock) il Presidente, senza indugio, rimette la decisione all'organo assembleare.>>

oppure attribuire la risoluzione del contrasto ad un arbitratore mediante la procedura di arbitrato gestionale prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 5/2003.

Non è questa la sede per condurre un esame approfondito delle problematiche sollevate dall'introduzione dell'arbitrato gestionale. Basti sottolineare che la scarna disciplina dell'istituto rimette all'interprete la risoluzione di tutta una serie di problemi di non scarsa rilevanza, quali la legittimazione all'attivazione della procedura, i criteri di nomina degli arbitratore, la procedura a cui questi sono tenuti ad attenersi, i limiti entro cui l'arbitratore può assumere una decisione e l'eventuale carattere vincolante di questa⁴⁰. È opportuno sottolineare, ai fini della redazione della clausola statutaria, che la natura giuridica

predeterminazione extra assembleare del contenuto del voto dei soci, peraltro in una materia per la quale la legge (per lo meno per le società a responsabilità limitata) attribuisce ai singoli soci il diritto di recesso.

⁴⁰ Vi sono inoltre altri problemi di carattere più generali, come la costituzionalità della norma stessa a cui in questa sede non è possibile fare che un cenno. Per maggiori approfondimenti sull'arbitrato gestionale si veda tra la copiosa letteratura: GUIDOTTI, *L'arbitraggio gestionale nelle società di persone e nella società a responsabilità limitata*, in Notariato, 2005, p. 33 ss. RUOTOLO, *La risoluzione dei contrasti nella gestione di società*, Studio n. 5734 approvato dalla Commissione Studi di Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato in data 15 luglio 2005; FONDAZIONE ARISTEIA, *Gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie: arbitrato e conciliazione nella riforma del diritto societario*, Documento n. 40, gennaio 2004, p. 12 ss.; CACCAVALE, *L'amministrazione nelle società a responsabilità limitata*, in Consiglio nazionale del Notariato, *Studi sulla riforma del diritto societario*, 2004, p. 742 ss.; CABRAS, *Arbitrato societario, arbitraggio gestionale e conciliazione stragiudiziale*, in D'ALESSANDRO (a cura di), *Commentario Romano al nuovo diritto delle società, vol. I, Il processo commerciale e l'arbitrato societario*, Padova, 2009, p. 331 ss.

dell'istituto introdotto dal D.Lgs. 5/2003 viene ricondotta dalla dottrina assolutamente prevalente all'arbitraggio più che all'arbitrato previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 5/2003, con la conseguenza che non è obbligatorio che la nomina dell'arbitratore sia rimessa ad un terzo, potendo essere effettuata direttamente dai soci, e che la terzietà dell'arbitratore deve essere valutata in relazione alla questione oggetto del contrasto e non, secondo alcuni commentatori, rispetto alla società, ammettendo pertanto che tale ruolo possa essere assunto anche da un socio non amministratore.

Per quanto riguarda la legittimazione all'attivazione della procedura, questa è sicuramente attribuibile agli amministratori e non sembra vi siano motivi ostativi al riconoscimento di tale legittimazione anche ai soci, così come potrebbe ritenersi che la stessa legittimazione ha il collegio sindacale nelle s.r.l., in forza del disposto dell'art. 2403 cod. civ. richiamato dall'art. 2477 cod. civ.⁴¹. La nomina dell'arbitratore può avvenire direttamente nello statuto ove può essere indicato un nominativo specifico o nel quale, e preferibilmente per ovvi motivi di opportunità, si può demandare la nomina dell'arbitratore ad un terzo. L'arbitratore (o gli arbitratore, nel caso di nomina di un collegio) è chiamato ad esprimersi in ordine ad una decisione da adottare nella gestione della società. La norma non indica entro quali limiti l'arbitratore debba svolgere il proprio incarico, specificando però che questi può, se lo statuto lo prevede, dare indicazioni vincolanti anche su materie collegate. La dottrina che si è occupata dell'argomento ha sottolineato che la rimessione del contrasto sulla gestione ad un terzo non equivale ad abdicazione del potere gestorio. Da ciò discende, secondo l'opinione preferibile, che il terzo non può discostarsi dalle possibili soluzioni che sono state prospettate in seno all'organo amministrativo, avendo il compito limitato di scegliere una tra le soluzioni prospettate, con una decisione che ha carattere vincolante e ciò in forza della considerazione secondo la quale la norma, attribuendo carattere vincolante alle indicazioni sulle questioni collegate, non può che sottendere implicitamente il carattere vincolante della decisione sulla materia principale.

<<In seguito al verificarsi di una situazione di Stallo Decisionale:

(d) *ciascun socio potrà chiedere agli altri soci di incontrarsi inviando contestualmente l'invito via telefax o e-mail;*

(e) *i soci si incontreranno entro 3 giorni decorrenti dalla data della ricezione della suddetta richiesta per cercare di raggiungere una soluzione allo Stallo Decisionale;*

(f) *successivamente, il presidente del Consiglio di Amministrazione procederà a una*

nuova convocazione dell'organo amministrativo, per la prima data consentita dalle applicabili disposizioni di legge e dal presente Statuto, in cui la materia oggetto di Stallo Decisionale verrà nuovamente inserita all'ordine del giorno;

(g) *nel caso in cui i soci non si incontrino, per una qualsivoglia ragione, nel termine indicato alla lettera (b) che precede o nell'ulteriore riunione del Consiglio di Amministrazione - convocata in base a quanto previsto alla lettera (c) che precede - permanga una situazione di Stallo Decisionale sulla medesima questione, ciascun socio e/o amministratore avrà diritto di azionare la procedura di cui al successivo articolo.*

Articolo ... Risoluzione di contrasti sulla gestione

Le questioni oggetto di Stallo Decisionale in conformità a quanto indicato nel precedente articolo ... sono deferite, su richiesta del socio o dell'amministratore più diligente, ad un arbitratore imparziale nominato da

La richiesta di cui sopra dovrà essere inviata ai soci e ai membri del Consiglio di Amministrazione. Il ... dovrà procedere alla nomina entro ... giorni dalla richiesta e comunicare la nomina all'arbitratore allegando il Verbale dello Stallo (nel caso in cui la riunione si sia tenuta), nonché un'indicazione dettagliata della questione oggetto di Stallo Decisionale.

L'arbitratore nominato dovrà comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 2 giorni dal ricevimento della nomina, ai soci e al Consiglio di Amministrazione la propria accettazione o meno dell'incarico.

Nel caso in cui l'arbitratore nominato non possa o non voglia accettare l'incarico o, comunque, non lo accetti nel termine di cui al precedente paragrafo, i soci procederanno congiuntamente alla nomina dell'arbitratore. In difetto di accordo sulla nomina dell'esperto il presente articolo non troverà applicazione.

Una volta accettato l'incarico, l'arbitratore dovrà, entro ... giorni successivi all'accettazione dell'incarico, comunicare ai soci e al Consiglio di Amministrazione la propria determinazione.

L'arbitratore nominato si consulterà con gli amministratori senza formalità di procedura ed avrà accesso a tutta la documentazione sociale necessaria per la risoluzione dello Stallo Decisionale.

Ciascun amministratore, inoltre, potrà fornire all'arbitratore, nei 2 giorni successivi all'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo, un documento scritto contenente eventuali precisazioni in merito a quanto riportato nel Verbale dello Stallo circa la sua posizione, qualora ritenga che la verbalizzazione non riporti in modo fedele e/o accurato la propria posizione.

La risoluzione dell'arbitratore dovrà essere pronunciata esclusivamente nell'ambito della materia in Stallo Decisionale e nell'ambito delle posizioni e delle soluzioni pronunciate dagli amministratori come riportate nel Verbale dello Stallo, potendo, però, anche dichiarare che

⁴¹ Si veda RUOTOLO, *op. cit.*, p. 19.

nessuna delle soluzioni appare percorribile; il tutto nella piena osservanza dei principi di corretta amministrazione, della legge e del presente Statuto.

La determinazione dell'arbitratore sarà vincolante e potrà essere eseguita disgiuntamente da ciascun amministratore della Società.

La revoca dell'incarico conferito potrà essere validamente effettuata solo con il consenso unanime dei soci.

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere fatte, senza eccezione alcuna, a mezzo telefax confermato da raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante invio della sola raccomandata con ricevuta di ritorno.

La decisione resa ai sensi del presente articolo è impugnabile ai sensi dell'articolo 1349, comma secondo, cod. civ.>>

Lo statuto può inoltre prevedere che la decisione dell'esperto sia reclamabile davanti ad un collegio arbitrale (e non davanti ad un arbitratore singolo in virtù della lettura combinata del primo e del secondo comma dell'art. 37). Tale previsione solleva però dei problemi di coordinamento con l'impugnabilità della decisione stessa ai sensi dell'articolo 1349, secondo comma, cod. civ., non uniformemente risolti dalla dottrina.

Nel caso di stallo decisionale dell'assemblea, lo statuto può prevedere dei meccanismi di risoluzione volti a scongiurare la messa in liquidazione della società e che risolvano la situazione di stallo causando l'acquisto del controllo della società da parte di uno dei soci⁴². Tra le tecniche di risoluzione delle situazioni di stallo assembleare elaborate dalla prassi internazionale, molto diffusa è quella della cosiddetta "roulette russa" secondo cui il socio che intende avvalersene dovrà presentare all'altro socio una offerta irrevocabile di acquisto dell'altrui partecipazione che vale al contempo quale offerta irrevocabile di vendita della propria partecipazione ed è risolutivamente condizionata alla manifestazione di volontà dell'altro socio di volere a sua volta acquistare l'intera partecipazione del socio offerente. L'altro socio, infatti, avrà la possibilità di aderire all'una o all'altra proposta. Poiché la comunicazione del socio che intende avvalersi della clausola vale al contempo come offerta irrevocabile di acquisto e di vendita, la valutazione del capitale sociale, che dovrà essere proposta dal socio offerente nella sua comunicazione, nell'interesse dello stesso socio che presenta l'offerta, non potrà essere

⁴² Sebbene per risolvere la situazione di stallo sia sufficiente che il meccanismo previsto dallo statuto consenta ad uno dei soci di acquisire il controllo della società e non la totalità del capitale, in genere gli altri soci non hanno interesse a mantenere una partecipazione di minoranza, pertanto i meccanismi suddetti prevedono l'uscita di un socio dalla società tramite l'acquisto dell'intera sua partecipazione da parte dell'altro socio.

eccessivamente bassa né eccessivamente alta.

In ogni caso, poiché i meccanismi in esame sono finalizzati ad evitare lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, sembra opportuno specificare che la valutazione proposta debba corrispondere al valore effettivo della partecipazione, così da evitare che il socio uscente in quanto "soccumbente" nell'espletamento della procedura, ottenga una somma inferiore a quella che gli spetterebbe in sede di liquidazione⁴³.

<<In seguito al verificarsi di una situazione di Stallo Decisionale ed all'inutile esperimento della procedura di Riconciliazione, ciascun socio ha il diritto di comunicare agli altri soci, entro ... giorni dalla data della riunione dell'assemblea chiamata a risolvere la situazione di stallo decisionale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la sua proposta irrevocabile di acquistare l'intera partecipazione degli altri soci determinando nella stessa comunicazione il valore attribuito all'intero capitale sociale (che non può essere inferiore a quello che spetterebbe al socio in sede di liquidazione della propria partecipazione), le modalità ed i termini di corresponsione del prezzo. Tale comunicazione vale al contempo quale proposta irrevocabile di vendita dell'intera propria partecipazione agli altri soci in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute, ed è risolutivamente condizionata alla ricezione della comunicazione degli altri soci di volersi avvalere del proprio diritto di acquistare l'intera partecipazione del socio offerente, da inviarsi al socio offerente entro ... giorni dalla ricezione dell'offerta tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso più soci intendano avvalersi del diritto di acquistare la partecipazione del socio offerente, avranno diritto di acquistare la partecipazione di quest'ultimo proporzionalmente alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.>>

Per ovviare all'eventualità che entrambi i soci si avvalgano di questa clausola e si crei una nuova situazione di stallo, lo statuto può prevedere dei criteri di prevalenza di una offerta sull'altra, basati su un elemento temporale (la prima offerta inviata o pervenuta) o economico (l'offerta più elevata).

<<Nel caso più soci si avvalgano del diritto previsto dal comma precedente, tra le proposte inviate prevarrà quella inviata [ricevuta] per prima (a tale fine farà fede il timbro postale apposto sulla comunicazione) o, nel caso di comunicazioni inviate [ricevute] nello stesso giorno, quella riportante la valutazione del capitale sociale più elevato.>>

Una variante alla clausola in esame prevede che la comunicazione inviata dal socio offerente valga esclusivamente come offerta di acquisto e che l'altro socio, se non interessato alla vendita ma a sua volta interessato all'acquisto, possa

⁴³ Si veda SALVATORE, *op. cit.*, p. 1003.

presentare una controfferta, e così via fino a far prevalere l'offerta maggiore, venendosi così ad instaurare tra i soci un'asta avente ad oggetto le partecipazioni sociali, che può svolgersi anche mediante consegna delle offerte in busta chiusa in un dato giorno ad un notaio.

<<In seguito al verificarsi di una situazione di Stallo Decisionale ed all'inutile esperimento della procedura di Riconciliazione, ciascun socio ha il diritto di comunicare all'altro socio, entro ... giorni dalla data della riunione dell'assemblea chiamata a risolvere la situazione di stallo decisionale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la sua proposta irrevocabile di acquistare l'intera partecipazione dell'altro socio determinando nella stessa comunicazione il valore attribuito all'intero capitale sociale (che non può essere inferiore a quello che spetterebbe al socio in sede di liquidazione della propria partecipazione), le modalità ed i termini di corresponsione del prezzo. Il socio che ha ricevuto l'offerta irrevocabile di acquisto ha, a sua volta, il diritto di acquistare l'intera partecipazione sociale del socio offerente, diritto da esercitarsi tramite l'invio, entro ... giorni dalla ricezione dell'offerta di acquisto, di una comunicazione all'altro socio, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale indica il giorno, l'ora e le modalità di invio, in busta chiusa, presso il notaio indicato nella comunicazione stessa delle offerte irrevocabili di acquisto delle partecipazioni⁴⁴. >>

Per ovviare alle possibili complicazioni del meccanismo della *roulette russa*, i soci potrebbero predeterminare nello statuto chi di essi avrà il diritto di vendere la propria partecipazione nel caso sorgesse una situazione di stallo. In questo caso è opportuno prevedere dei meccanismi di determinazione del prezzo che evitino che gli altri soci creino pretestuosamente delle situazioni di stallo. Si tratta della concessione di diritti di opzione di acquisto (opzione *put*) o di vendita (opzione *call*), spesso combinati ed attribuiti reciprocamente per garantirne una maggiore efficacia.

<<In seguito al verificarsi di una situazione di Stallo Decisionale ed all'inutile esperimento della procedura di Riconciliazione, il socio XX ha il diritto di inviare all'altro socio, dandone comunicazione anche all'organo amministrativo, entro ... giorni dalla data della riunione

⁴⁴ I soci potrebbero anche prevedere il caso che la procedura d'asta non si concluda alla prima data di presentazione delle offerte in busta chiusa e disciplinare analiticamente lo svolgimento della procedura, prevedendo i termini entro cui presentare le ulteriori offerte, l'ammontare minimo del rilancio ed eventualmente anche che una data percentuale del rilancio venga depositata entro termini di tempo prestabiliti presso il notaio. In questo caso è opportuno attribuire la gestione della procedura all'organo amministrativo. La procedura dell'asta per l'acquisto delle partecipazioni sociali può peraltro essere regolata tramite rinvio alla disciplina prevista nel codice di procedura civile.

*dell'assemblea chiamata a risolvere la situazione di stallo decisionale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la sua proposta irrevocabile di acquistare (opzione *call*) l'intera partecipazione dell'altro socio per un prezzo pari al valore di mercato della partecipazione alla data dell'invio dell'offerta, da determinarsi a cura del Collegio Arbitrale nominato e funzionante secondo le disposizioni di cui all'articolo ... del presente statuto.*

Il socio YY, qualora intenda accettare la proposta di acquisto dovrà comunicarlo all'altro socio ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro ... giorni dalla ricezione della proposta di acquisto e il contratto di cessione della partecipazione dovrà essere stipulato entro ... giorni dalla ricezione dell'accettazione da parte del socio offerente.

*Qualora, nel termine di ... giorni dalla ricezione dell'offerta irrevocabile di acquisto, il socio YY non invii all'altro socio comunicazione di accettazione di detta offerta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il socio YY assume l'impegno irrevocabile di acquistare l'intera partecipazione del socio XX (opzione *put*) per un prezzo pari al valore di mercato della partecipazione alla data dell'invio dell'offerta da determinarsi a cura del Collegio Arbitrale nominato e funzionante secondo le disposizioni di cui all'articolo ... del presente statuto, acquisto da eseguirsi entro il termine di ... giorni decorrenti dalla scadenza del termine di accettazione della proposta di acquisto.>>*

Lo statuto potrebbe altresì attribuire i diritti di opzione *put* e *call* contestualmente e contemporaneamente a favore di tutti i soci. In questo caso è opportuno prevedere una disciplina per l'eventualità in cui tutti i soci esercitino il loro diritto di opzione di acquisto o di vendita.

*<<In seguito al verificarsi di una situazione di Stallo Decisionale ed all'inutile esperimento della procedura di Riconciliazione, tutti i soci hanno il diritto di comunicare agli altri soci ed all'organo amministrativo, entro ... giorni dalla data della riunione dell'assemblea chiamata a risolvere la situazione di stallo decisionale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria proposta irrevocabile di acquistare (opzione *put*) l'intera partecipazione degli altri soci o di vendere la propria (opzione *call*) per un prezzo pari al valore di mercato della partecipazione alla data dell'invio dell'offerta, da determinarsi a cura del Collegio Arbitrale nominato e funzionante secondo le disposizioni di cui all'articolo ... del presente statuto.*

Gli altri soci hanno il diritto di accettare la proposta di acquisto o di vendita mediante comunicazione da inviarsi al socio offerente ed all'organo amministrativo entro ... giorni dalla ricezione dell'offerta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

*L'esercizio dell' "opzione *put*" da parte di tutti i soci*

costituisce una causa di scioglimento della società ai sensi dell'articolo 2484 n. 7 cod. civ..

L'accertamento della competenza ad accertare detta causa di scioglimento e ad effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 2484 cod. civ. sono disciplinati dall'articolo ... del presente statuto.

Nell'ipotesi di esercizio dell' "opzione call" da parte di tutti i soci, la comunicazione di cui al precedente comma uno vale come mandato, all'organo amministrativo, di indire una vendita all'asta delle partecipazioni.

La partecipazione all'asta - che si svolge con rialzo palese, secondo le modalità previste dagli artt. 576 e seguenti del codice di procedura civile - è riservata ai soci della società.

L'organo amministrativo fissa la data ed il luogo di svolgimento dell'asta e li comunica tempestivamente ai soci ed al notaio incaricato di redigere il relativo verbale.>>

Può essere opportuno prevedere degli obblighi specifici dei soci nel periodo di validità delle opzioni put e call, volti a rendere inefficaci nei confronti della società eventuali atti dispositivi delle partecipazioni nel periodo in cui è pendente l'offerta di acquisto o di vendita.

<<Per tutto il periodo di validità delle opzioni "put"

e "call" sopra indicate, ciascun socio garantisce e si obbliga:

- a conservare la piena proprietà e disponibilità della propria partecipazione nonchè la sua libertà da iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli o da altri oneri di qualsivoglia tipo o specie, nessuno escluso, a favore di terzi;

- a non stipulare con terzi contratti che (in via diretta e/o indiretta e con efficacia immediata e/o differita) possano determinare il trasferimento della propria partecipazione ovvero pregiudicarne la proprietà o il godimento;

- a mantenere invariata la proporzione tra la propria partecipazione e l'intero capitale sociale.>>

e, qualora lo statuto non prevedesse la libera circolazione delle partecipazioni, nel caso di società con più di due soci, precisare che l'esercizio dei diritti di opzione di acquisto o di vendita non fa sorgere il diritto di prelazione degli altri soci o di gradimento.

>>Ai trasferimenti delle partecipazioni effettuati in forza del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo ... del presente statuto.>>

Debora Ferro – avvocato in Milano

Bungee Jumping

Il collega Marco Lenhardy – notaio in Torremaggiore ci ha scritto: "... sfogliando l'ultimo numero di FederNotizie mi sono imbattuto nella rubrica di cui all'oggetto ed ho pensato che, forse, potreste valutare se pubblicarvi un atto da me ricevuto recentemente. Si tratta di un divieto contrattuale di alienazione stipulato, ai sensi dell'articolo 1379 c.c., in via autonoma (cioè non come clausola di un più ampio contratto) e fin qui nulla di particolarmente strano o insolito. La particolarità che, invece, secondo me, merita attenzione è il fatto di essere riuscito ad ottenerne la trascrizione - sia pure ai soli fini di pubblicità notizia - presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucera (FG). Vi invio quindi l'atto e la relativa nota di trascrizione, nella speranza di vederli un giorno pubblicati sulla Vostra Rivista..."
Naturalmente pubblichiamo molto volentieri.

Repertorio n.

Raccolta n.

DIVIETO CONVENZIONALE DI ALIENAZIONE REPUBBLICA ITALIANA

Il tre novembre duemilanove, in _____ alla Via _____ n. _____.

Innanzi a me MARCO LENHARDY, notaio in Torremaggiore con studio alla Via Bezzecca n.6, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera, alla presenza dei testimoni:

- _____, nato a _____ il _____, ivi residente alla Via _____ n. _____;

- _____, nato a _____ il _____, ivi residente alla Via _____ n. _____,

SI COSTITUISCONO

--- TIZIA, nata a _____ il _____, ivi residente al Corso _____ n. _____, codice fiscale _____;

--- CAIA, nata a _____ il _____, residente in _____ al Corso _____ n. _____, codice fiscale _____.

Dell'identità personale delle costituite io notaio sono certo.

Le medesime, per gli effetti dell'articolo 2659 c.c., preliminarmente

DICHIARANO

--- TIZIA di essere vedova;

--- CAIA di essere coniugata in regime di comunione legale dei beni. Precisa però che i cespiti oggetto del presente atto costituiscono beni personali ai sensi dell'articolo 179 lettera b) del codice civile, essendo stati acquistati per donazione.

Precisato quanto innanzi, le intervenute

PREMETTONO

che con atto di DONAZIONI da me notaio ricevuto in data 21 dicembre 2006 rep. (reg.to a San Severo (FG) il al n. e tr.tto a Lucera (FG) il ai nn.) i coniugi TIZIO, nato a il ed ivi deceduto in data , e TIZIA hanno donato alla figlia CAIA la proprietà delle seguenti unità immobiliari, facenti parte del fabbricato posto nel Comune di tra Corso , Viale e Via , e precisamente:

--- a) **piena proprietà** della **casa di abitazione** posta al **primo piano**, con ingresso dalla porta di fronte per chi giunge sul pianerottolo salendo le scale ed avente accesso comune dal **numero civico di Corso**, composta da cinque vani ed accessori (per complessivi sette vani e mezzo catastali), confinante con l'abitazione descritta alla successiva lettera b), con il vano scala, con Corso e con Via , salvo altri.

Attualmente riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di , in ditta , **foglio** , **particella** , Corso n. , p.1, categoria , classe , vani , R.C. euro ;

--- b) **nuda proprietà** della **casa di abitazione** posta al **primo piano**, con ingresso dalla porta a destra per chi giunge sul pianerottolo salendo le scale ed avente accesso comune dal **numero civico di Corso**, composta da quattro vani ed accessori (per complessivi sei vani catastali), confinante con Viale , con Corso , con il vano scala, con l'abitazione descritta alla precedente lettera a) e con Via , salvo altri.

Attualmente riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Lesina, in ditta , **foglio** , **particella sub** , Corso n. , p.1, categoria , classe , vani , R.C. euro ;

che il fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari sopra descritte costituisce da lungo tempo la residenza familiare della donataria (per quanto riguarda sia la famiglia di origine sia la famiglia costituitasi in seguito al matrimonio) e della donante;

che TIZIA, pertanto, ha un interesse morale ed affettivo - anche al fine di preservare la memoria del proprio defunto coniuge - a che i suddetti immobili siano conservati nell'ambito del patrimonio della famiglia per un conveniente periodo di tempo.

Tutto ciò premesso, le intervenute

CONVENGONO:

Articolo 1 - PATTO DI INALIENABILITA'

TIZIA e CAIA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1379 del codice civile, convengono - a tutela dell'interesse morale ed affettivo della donante TIZIA al mantenimento nell'ambito familiare degli immobili oggetto del presente contratto - che la donataria CAIA non potrà alienare gli immobili stessi per atto tra vivi o costituire sugli stessi diritti reali di godimento o di garanzia, nè a titolo oneroso nè a titolo gratuito, per tutta la durata della vita della donante e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a 20 (venti) anni a partire dalla data odierna.

Articolo 2 - EFFICACIA

Il presente divieto di alienazione ha effetto solo tra le parti e, pertanto, ha efficacia meramente obbligatoria. Conseguentemente, in caso di sua violazione:

--- l'atto di alienazione sarà valido ed efficace "erga omnes", non incidendo tale pattuizione sui presupposti di validità dell'atto;

--- la parte inadempiente sarà tenuta unicamente al risarcimento del danno nei confronti della donante.

Tale divieto, peraltro, potrà essere superato attraverso il consenso scritto di TIZIA, da manifestarsi mediante l'intervento in sede di stipula dell'atto che rientra nel divieto.

Articolo 3 - PUBBLICITA'

Le intervenute richiedono che la presente convenzione venga trascritta, ai soli fini di pubblicità - notizia, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucera, esonerando il competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 4 - REGIME TRIBUTARIO

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, non comportando alcun effetto traslativo, costitutivo o dichiarativo in relazione agli immobili descritti in premessa.

Di questo atto, da me notaio scritto in parte a mano ed in parte con mezzo elettronico su due fogli per sei facciate, ho dato lettura, in presenza dei testimoni, alle costituite che lo approvano e, con i testimoni e me notaio, lo sottoscrivono alle ore

=0=0=0=0=0=0=

Nella nota di trascrizione è stato usato il codice "126: Costituzione di vincolo" e nel quadro D è stata inserita la seguente dizione: "Tizia e Caia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1379 del Codice Civile, hanno convenuto - a tutela dell'interesse morale ed affettivo della donante Tizia al mantenimento nell'ambito

familiare degli immobili oggetto del trascrivendo contratto – che la donataria Caia non potrà alienare gli immobili stessi per atto tra vivi o costituire sugli stessi diritti reali di godimento o di garanzia, né a titolo oneroso né a titolo gratuito, per tutta la durata della vita della donante e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a 20 (venti) anni a partire dalla data del trascrivendo atto. Il presente divieto di alienazione ha effetto solo tra le parti e, pertanto, ha efficacia meramente obbligatoria. Conseguentemente in caso di sua violazione l'atto di alienazione sarà valido ed efficace "erga omnes" non incidendo tale pattuizione sui presupposti di validità dell'atto; la parte inadempiente sarà tenuta unicamente al risarcimento del danno nei confronti della donante. Tale divieto, peraltro, potrà essere superato attraverso il consenso scritto di Tizia da manifestarsi mediante l'intervento in sede di stipula dell'atto che rientra nel divieto. Le intervenute hanno richiesto che la trascrivendo convenzione venga trascritta, ai soli fini di pubblicità – notizia presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucera (FG), esonerando il competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

Attività sindacali

UNA INIZIATIVA DI “ BUONA VOLONTA’ ”

Lo scorso sabato 12 dicembre, presso la sede del Consiglio Notarile di Verona, con una cerimonia informale, è avvenuta la consegna di una somma di danaro destinata al personale degli studi notarili appartenenti ai Distretti riuniti de L'Aquila, Sulmona ed Avezzano ed interessati dai recenti eventi sismici. Hanno provveduto alla consegna i Presidenti delle Associazioni sindacali del Triveneto, notaio d'Argenio Luigi Maria; dell'

Emilia-Romagna, notaio Giorgia Manzini e della Lombardia, notaio Nicoletta Ferrario. Nel riceverla, il Presidente del collegio notarile de L'Aquila, notaio Antonio Battaglia, ha rivolto parole di vivo ringraziamento a nome dei collaboratori e sue personali per il gesto di solidarietà, concretizzatosi nel momento particolare delle festività natalizie.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL 20 NOVEMBRE 2009

La riunione si apre alle ore 15.00.
Il Presidente Leotta apre i lavori.
Sono presenti:
per la **Lombardia**: Marco Marchetti, Nicoletta Ferrario e Carlo Munafò
per il **Lazio**: Romolo Rummo, Cesare Felice Giuliani, Elvira Bellelli, Fabrizio Fortini, Lauretta Casadei, Pennazzi Catalani
per il **Piemonte**: Giovanni Liotta
per il **Triveneto**: Luca Sioni
per le **Marche**: Montali, Colangeli
per la **Campania**: Diomede Falconio
per l'**Emilia Romagna**: Emanuela Lobocono,
per la **Sardegna**: Antonio Garau
Il Presidente introduce l'argomento degli esiti del Congresso Nazionale di Venezia; l'Assemblea

esprime le proprie valutazioni sulle modalità di svolgimento dello stesso e sull'intervento del Presidente di Federnotai; il punto appare essere quello di distinguere e conciliare la parte "vetrina" del Congresso da quella della discussione degli argomenti di interesse "interno" per il Notariato; il Presidente rileva la novità della "pubblicazione" in lista degli ordini del giorno in anticipo rispetto al Congresso e fa presente come si sia appalesato un certo disinteresse da parte degli organi istituzionali periferici e una mancanza di confronto con le voci che quotidianamente attraverso la lista sigillo sembrano attive e che, invece, al Congresso non si sono fatte sentire.
Il collega Marchetti illustra la non attualità delle modalità di svolgimento del Congresso: propone

soluzioni che in qualche modo siano più legate ai temi da trattare e alle modalità di partecipazione attraverso i delegati.

Il collega Montali rinnova l'invito a Federnotai di essere forza propositiva per la riforma dell'ordinamento.

Il collega Falconio prende la parola per sottolineare il successo degli ordini del giorno di Federnotai al Congresso; ritiene opportuno finalizzare le prossime riunioni dell'assemblea dei delegati a individuare un modello per il confronto, da utilizzare anche per il Convegno proposto nell'odierna riunione di Giunta.

L'assemblea si sofferma sulle domande elaborate da sottoporre ai candidati ai prossimi organismi istituzionali e si evidenzia l'opportunità che le associazioni regionali siano un focolaio per sollecitare i candidati a prendere posizione.

Il collega Falconio riferisce dell'esperienza della sua regione in cui sembra esserci la presenza di due candidati, che dà vita a maggiori stimoli per il confronto sul territorio.

Il collega Sioni riferendo dell'esperienza del Triveneto ritiene che qualcosa si sia mosso a seguito delle domande e dell'impegno delle singole associazioni regionali: al Congresso si sono fatti avanti dei colleghi che hanno preso contatti con le associazioni regionali per portare avanti le proprie candidature.

La collega Ferrario riferisce dell'esperienza lombarda e dell'appuntamento a Milano del prossimo lunedì per una "chiacchierata" con i candidati della propria Regione.

Il collega Liotta ritiene non ci si debba preoccupare del silenzio della lista sigillo in quanto l'approccio alla candidatura può essere diverso, quanto alla sede del dibattito, nelle diverse realtà locali.

Il Presidente e il collega Munafò ribadiscono la

necessità che vi sia un'informazione che superi i confini delle realtà locali in modo da poter creare un coordinamento tra i candidati.

Il collega Garau riferisce della situazione della propria Regione lamentando la solita prassi in cui non vi è alcun dibattito costruttivo e critico ma si fa strada la previsione di un'elezione da ultimo minuto con indicazione del "nome" da votare.

L'assemblea ribadisce la necessità che le associazioni regionali spingano per lo "stanamento" dei candidati visto il ruolo assai delicato dei prossimi organi istituzionali.

Il collega Sioni riferisce dell'iniziativa del Presidente del Triveneto che ha inviato ai colleghi una lettera-stimolo per manifestare all'esterno la propria candidatura e le proprie idee.

Il Presidente introduce la questione della Riforma dello Statuto; ricorda come era stato già deliberato di affidare la revisione ad un Comitato di Saggi composto dagli ultimi cinque Presidenti di Federnotai. Il Presidente illustra una serie di "buchi" nello statuto soprattutto in relazione alla elezione della Giunta. Il Presidente illustra la sua proposta di affidare ad un organo "permanente" costituito dagli ultimi Presidenti un ruolo delicato anche nell'elezione del Presidente: potrebbero raccogliere le indicazioni delle singole associazioni regionali per poter sottoporre le candidature alla assemblea dei delegati. Il Presidente sollecita le associazioni regionali per l'esame dello statuto per poter suggerire eventuali modifiche sia sulla struttura che sulle modalità di funzionamento.

Si apre una discussione su alcune norme dello statuto che potrebbero essere oggetto di modifica. La riunione si chiude alle ore diciotto.

(a cura di Carlo Munafò - segretario di Federnotai)

